

# LUISS



**Dipartimento di Scienze Politiche**

**Cattedra di Diritto Internazionale**

**Diritto internazionale ambientale:  
la compatibilità tra le sfide ambientali  
globali e gli obiettivi dell'OMC**

Prof. Pietro Pustorino

---

**Relatore**

Sara Olivieri, 112142

---

**Candidata**

Anno Accademico 2024/2025



## **INDICE**

Introduzione

### **CAPITOLO I**

#### **LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DEL DIRITTO AMBIENTALE**

- 1 L'evoluzione della tutela ambientale nel diritto internazionale: dalle origini alle nuove sfide
  - 1.1 La fase del funzionalismo ambientale: la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma, 1972
  - 1.2 La fase del globalismo ambientale: Conferenza di Rio de Janeiro, 1992
  - 1.3 Agenda 2030 e i *Sustainable Development Goals (SDGs)*
  - 1.4 I meccanismi di verifica e monitoraggio degli obiettivi globali nell'Agenda 2030
  - 1.5 Gli obiettivi ambientali dell'Agenda 2030 e gli strumenti di attuazione
  - 1.6 La Risoluzione 76/300: diritto ad un ambiente sano, pulito e sostenibile

### **CAPITOLO II**

#### **PRINCIPI, STRUMENTI E APPLICAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE AMBIENTALE**

- 2 Il principio di precauzione
  - 2.1 Il principio “chi inquina paga”

- 2.2 Il principio di responsabilità comune ma differenziata
- 2.3 Il divieto di inquinamento transfrontaliero
- 2.4 Segue: Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina c. Uruguay
- 2.5 La tutela dell'ambiente nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
- 2.6 La Convenzione di Aarhus: diritti e partecipazione ambientale
- 2.7 Il Protocollo di Kyoto: impegni per la riduzione delle emissioni
- 2.8 Cambiamento climatico e diritti umani: il caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*

### **CAPITOLO III**

#### **IL RUOLO DELL'OMC NELLA PROMOZIONE DI POLITICHE AMBIENTALI GLOBALI**

- 3 Il ruolo del GATT nella formazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio
- 3.1 Il commercio e l'ambiente nell'agenda dell'OMC: le sfide del XXI secolo
- 3.2 Il ruolo dell'OMC tra sostenibilità ambientale e commercio globale
- 3.3 Il G7, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il commercio internazionale
- 3.4 Sostenibilità e commercio: il ruolo del G20 di Rio de Janeiro

Conclusione

Bibliografia

Ringraziamenti

## INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, lo scenario internazionale ha posto particolare attenzione verso le tematiche ambientali, segnando una significativa evoluzione nel diritto internazionale che fino agli inizi del XX secolo non trattava dell'importanza di tutelare l'ambiente.

L'ambiente viene considerato un bene giuridico che deve essere tutelato: da qui emerge il ruolo centrale del diritto internazionale nel disciplinare i comportamenti degli Stati per promuoverne la tutela e lo sviluppo sostenibile attraverso un vero e proprio sistema normativo.

Un ruolo importante nella tutela dell'ambiente è svolto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) che, come vedremo, non solo si occupa di assicurare la liberalizzazione degli scambi commerciali, ma anche di conciliare gli obiettivi economici con la protezione dell'ambiente.

Il primo capitolo di tesi ripercorre l'evoluzione storica e normativa del diritto internazionale ambientale, a partire dai primi accordi bilaterali e multilaterali del XIX secolo fino ad arrivare all'affermazione di strumenti globali più articolati, quali l'Agenda 2030 e la Risoluzione 76/300, che hanno portato l'ambiente ad essere riconosciuto come diritto umano fondamentale. Solo a partire dagli anni '70 del Novecento il problema dell'ambiente ha iniziato ad ottenere maggiore attenzione, portando all'affermazione di alcune Dichiarazioni, approvate durante le principali conferenze internazionali, rispettivamente quella di Stoccolma nel 1972 e di Rio de Janeiro nel 1992, che hanno segnato un traguardo importante nell'affermazione della cooperazione tra Stati e dei principi di sviluppo sostenibile.

Il secondo capitolo analizza i principi fondamentali del diritto internazionale ambientale, quali il principio di precauzione, il principio "chi inquina paga", il principio di responsabilità comune ma differenziata e il divieto di inquinamento transfrontaliero. L'elaborato conferisce particolare attenzione al modo in cui questi principi vengono adottati dalla giurisprudenza internazionale per esaminare dei casi, come quello relativo alle cartiere sul fiume Uruguay. A seguire, l'elaborato si sofferma sulla rilevanza ambientale riconosciuta nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), facendo particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 10 della Convenzione.

Il capitolo si conclude riconoscendo l'importanza e l'impatto della Convenzione di Aarhus e del Protocollo di Kyoto.

Il terzo capitolo si focalizza sul ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che si trova a dover fronteggiare nuove sfide relative all'impatto ambientale delle politiche commerciali. In primo piano, vengono analizzate le iniziative dell'OMC e il suo ruolo nel promuovere una crescita economica sostenibile, e successivamente si esamina l'integrazione dei temi ambientali nei Vertici internazionali del G7 e del G20, durante i quali gli Stati cercano di equilibrare le regole del commercio globale con gli obblighi ambientali internazionali.

# CAPITOLO I

## LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DEL DIRITTO AMBIENTALE

### 1. *L'evoluzione della tutela ambientale nel diritto internazionale: dalle origini alle nuove sfide*

Il tema della tutela ambientale risulta essere un argomento di estrema attualità: da un punto di vista giuridico, questa disciplina ha acquisito una crescente attenzione nel corso degli anni, in particolare negli ultimi decenni del XX secolo.

In questo periodo, infatti, si è iniziata a sviluppare una vera e propria coscienza collettiva che ha portato gli individui a comprendere sempre più la necessità di proteggere le risorse naturali e contrastare l'inquinamento,

Analizzando la questione da una prospettiva giuridica si osserva come inizialmente l'ambiente fosse ritenuto un bene non tutelabile e anzi associato al termine "territorio", inteso in senso urbanistico e paesaggistico, che riuniva diversi aspetti settoriali senza una disciplina organica. Con il passare del tempo, l'ambiente è stato riconosciuto come un bene giuridico dotato di una propria specificità, di un proprio carattere autonomo e sistematico, meritevole di protezione a livello internazionale, europeo e nazionale.

Il diritto internazionale ambientale propriamente detto nasce a partire dagli anni '70 del Novecento, un periodo storico di grandi cambiamenti e di progresso, evidenziato soprattutto dall'industrializzazione del mondo occidentale sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Perciò, il diritto internazionale ambientale è inteso come quel complesso di principi e norme giuridiche volte a stabilire delle regole comportamentali per gli Stati in modo tale da realizzare la tutela ambientale e promuovere un uso equilibrato delle risorse naturali<sup>1</sup>.

Nonostante il diritto ambientale, nella sua accezione moderna, sia emerso a partire dagli ultimi decenni, il concetto della regolamentazione internazionale delle risorse naturali ha radici più antiche: infatti erano molte le civiltà che avevano adottato norme

---

<sup>1</sup> Questa definizione è in linea con quanto affermato da vari autori, tra cui P. Sands e J. Peel (*Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2012), nonché P.W. Birnie, A. Boyle e C. Redgwell (*International Law and the Environment*, Oxford University Press, 2009), che evidenziano come il diritto ambientale internazionale si sia evoluto per rispondere alle sfide della governance ambientale globale.

per regolare l'uso delle proprie risorse naturali, al fine di garantirne la sopravvivenza nel tempo. Solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo, gli Stati hanno iniziato a regolamentare l'utilizzo delle risorse naturali condivise, sia attraverso accordi bilaterali e multilaterali, sia con il crescente ruolo delle organizzazioni internazionali. Questi strumenti hanno permesso di stabilire regole comuni per la gestione di risorse: ad esempio, i corsi d'acqua internazionali, inizialmente utilizzati ai soli fini della navigazione<sup>2</sup>, sono stati regolamentati da commissioni internazionali fluviali create in Europa anteriormente al primo conflitto mondiale, così da poterle trasformare in tempi più recenti in strumenti per la tutela ambientale.

Per garantire la protezione dell'ambiente, si stipulano una serie di trattati che regolano la condivisione fra Stati di risorse naturali transfrontaliere: in un primo momento, la salvaguardia dell'ambiente non è stato l'obiettivo principale degli Stati, quanto piuttosto il mantenimento di rapporti stabili tra le Nazioni.

All'inizio del XX secolo gli Stati stipularono i primi trattati bilaterali e multilaterali, volti a porre una serie di regole che garantissero la gestione delle risorse naturali e di conseguenza la tutela dell'ambiente. Uno dei primi accordi stipulati in campo ambientale è stato la Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura nel 1902<sup>3</sup>, nella quale era riconosciuta collaborazione da parte di vari Paesi per la conservazione degli uccelli utili all'agricoltura. Negli anni seguenti, si conclusero una serie di convenzioni ambientali multilaterali, tra queste la Convenzione di Londra sulla conservazione della flora e della fauna allo Stato Naturale nel 1933<sup>4</sup> che stabilì la creazione di parchi nazionali naturali per la protezione di specie in via di estinzione, ma anche la Convenzione per la protezione della natura e la preservazione della vita selvaggia nell'emisfero occidentale del 1940<sup>5</sup>.

Queste convenzioni, tuttavia, evidenziano come il diritto internazionale fosse ancora fortemente ancorato al principio di sovranità statale su spazi marittimi e territoriali e sulle

---

<sup>2</sup> Ad oggi, la questione delle risorse idriche condivise è centrale nella giurisprudenza internazionale. Si veda la sentenza del 16 dicembre 2015 nel caso *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River* (Nicaragua c. Costa Rica) resa dalla Corte internazionale di giustizia e il lodo arbitrale adottato il 20 dicembre 2013 nel caso *Indus Waters Kishenganga Arbitration* (Pakistan c. India) reso dal Tribunale arbitrale.

<sup>3</sup> A. Kiss, *Droit International de l'Environnement*, Parigi, Pedone, p.28, 1989.

<sup>4</sup> Convenzione sulla conservazione della flora e della fauna allo Stato Naturale, Londra, 1933.

<sup>5</sup> Convenzione per la protezione della natura e la preservazione della vita selvaggia in via di estinzione, Washington, 12 ottobre 1940

risorse in essi contenuti, non preoccupandosi delle aree situate al di fuori delle giurisdizioni nazionali<sup>6</sup>.

Il cambiamento del diritto internazionale in materia ambientale avviene a partire dagli anni '60 del XX secolo a seguito di una serie di eventi, quali la nascente cooperazione tra Stati, la decolonizzazione e l'acquisizione dell'indipendenza da parte dei popoli coloniali, avvenimenti che portano ad affermare il principio di sovrana eguaglianza tra Stati<sup>7</sup>. In questo scenario si colloca la Risoluzione 1803 del 1962<sup>8</sup> con annessa Dichiarazione sulla sovranità permanente degli Stati sulle proprie risorse naturali, all'interno della quale, nel punto 1, cita: *“il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali deve essere esercitato nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle popolazioni dello Stato interessato”*<sup>9</sup>. Quanto appena citato è connesso al diritto all'autodeterminazione, ovvero alla capacità da parte degli Stati di gestire e promuovere le proprie risorse naturali così da garantire lo sviluppo economico, culturale e sociale del proprio territorio.

Parallelamente, si stava sviluppando una nuova branca del diritto internazionale: il diritto internazionale dello sviluppo, volto a testimoniare la tensione tra la necessità da parte degli Stati di proteggere la propria sovranità e quella di affrontare le questioni ambientali globali attraverso la cooperazione internazionale<sup>10</sup>.

La tutela dell'ambiente, quindi, ha seguito un processo evolutivo importante, passando dall'essere considerato un semplice bisogno sociale fino ad essere riconosciuto come un interesse giuridicamente protetto a livello globale, servendosi di trattati e principi consuetudinari convenuti nella Dichiarazione di Stoccolma<sup>11</sup>, nella Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo<sup>12</sup>, nella Convenzione di Aarhus<sup>13</sup>, nella Convenzione di Parigi sul clima<sup>14</sup>. L'adozione di norme condivise tra Stati in materia ambientale

---

<sup>6</sup> United Nations, Reports of International Arbitral awards, volume III, p. 1965.

<sup>7</sup> Nazioni Unite, *Carta delle Nazioni Unite*, articolo 2, par. 1, 1945.

<sup>8</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Risoluzione 1803 (XVII) relativa alla sovranità permanente sulle risorse naturali*, 14 dicembre 1962.

<sup>9</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Risoluzione 1803 (XVII) relativa alla sovranità permanente sulle risorse naturali*, Punto 1, 14 dicembre 1962.

<sup>10</sup> S. Marchisio, *La cooperazione per lo sviluppo nel diritto delle Nazioni Unite*, Napoli, 1977.

<sup>11</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Stoccolma*, 1972.

<sup>12</sup> Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, *Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo*, Principio 15, 1992.

<sup>13</sup> Nazioni Unite, *Convenzione di Aarhus*, 1998.

<sup>14</sup> Nazioni Unite, *Convenzione di Parigi sul clima*, Articolo 2, 2015.

permette, inoltre, alle generazioni future di poter usufruire delle risorse naturali e di godere di un ambiente sano. Questo è il principio alla base del concetto di “sviluppo sostenibile” formalizzato all’interno del Rapporto Brundtland del 1987, anche detto *Our Common Future*<sup>15</sup>: “Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri [...]”<sup>16</sup>. Attorno a questo principio gravitano il principio di equità intergenerazionale e intragenerazionale: il primo si basa sul concetto di eguaglianza tra le diverse generazioni, cercando di limitare lo sfruttamento di risorse naturali così da poter offrire alle generazioni future l’opportunità di beneficiarne allo stesso modo<sup>17</sup>, il secondo invece fa riferimento al fatto che, oltre a preservare le risorse naturali e promuoverne una distribuzione equa, bisogna anche apportare un miglioramento delle condizioni di vita soprattutto in Paesi poveri<sup>18</sup>.

#### 1.1 *La fase del funzionalismo ambientale: la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma, 1972*

A partire dalla seconda metà del XX secolo, la comunità internazionale si è servita di una serie di strumenti per cercare di contrastare e ridurre le principali cause di inquinamento così da favorire la tutela dell’ambiente e le risorse naturali della Terra. È in questo periodo che il diritto internazionale ambientale ha subito una rapida evoluzione che ha inizio con la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’Ambiente umano del 1972<sup>19</sup>: questa fase prende il nome di fase del funzionalismo ambientale<sup>20</sup>.

L’attenzione da parte degli Stati e della comunità scientifica nei confronti dei problemi ambientali internazionali si è fatta sempre più evidente nel momento in cui si è

---

<sup>15</sup> Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), *Rapporto Brundtland (Our Common Future)*, 1987.

<sup>16</sup> Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), *Rapporto Brundtland (Our Common Future)*, Parte I, Capitolo 2: *Towards Sustainable Development*, 1987.

<sup>17</sup> Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, *Principio 3*, 1992.

<sup>18</sup> Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), *Rapporto Brundtland (Our Common Future)*, Parte I, Capitolo 2: *Towards Sustainable Development*, 1987.

<sup>19</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’Ambiente umano*, 1972.

<sup>20</sup> P.S. Chasek, *Earth negotiations: analyzing Thirty years of Environmental Diplomacy*, UNU Press, Tokyo, 2001.

iniziato a consolidare un interesse comune per cercare di mitigare il degrado ambientale. Un evento che ha fatto sorgere la necessità di adottare adeguate misure di prevenzione è stato il verificarsi dell'incidente della petroliera *Torrey Canyon* nel 1967, la quale versa in mare tra le isole Scilly e Land's End nel canale della Manica circa 120.000 tonnellate di petrolio, provocando un ingente danno alle risorse biologiche marine tra la parte Sud della costa inglese e la Normandia<sup>21</sup>. Questo evento ha contribuito ad un importante mutamento che ha portato alla conclusione delle prime convenzioni internazionali per prevenire l'inquinamento ambientale marino: tra queste, la Convenzione di Bruxelles del 1969<sup>22</sup> che dichiara il pronto intervento in caso di incidenti che causino inquinamento da idrocarburi e l'attribuzione della responsabilità civile per i danni derivati, e la Convenzione di Londra del 1972<sup>23</sup> sulla prevenzione dell'inquinamento da scarico di rifiuti e altre sostanze tossiche.

Tali convenzioni internazionali vengono discusse durante la Conferenza sull'Ambiente umano, convocata a Stoccolma dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno del 1972. La Conferenza porta all'adozione di due documenti fondamentali: la Dichiarazione di Stoccolma, all'interno della quale sono racchiusi 26 Principi e il Piano d'Azione per l'ambiente umano, costituito da 109 Raccomandazioni agli Stati.

È da questo momento che verrà discussa e affermata, per la prima volta, la gravità del degrado ambientale e verrà richiesto agli Stati di intervenire attraverso l'istituzione di normative internazionali, nazionali e regionali volte a prevenire l'inquinamento delle risorse naturali.

Il Principio 1 della Dichiarazione di Stoccolma prima di tutto sancisce: *“L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni*

---

<sup>21</sup> M. Spinedi, *Problemi di diritto internazionale sollevati dal naufragio della Torrey Canyon*, p. 653, 1967.

<sup>22</sup> Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, Bruxelles, 29 novembre 1969, modificata dal Protocollo di Londra il 27 novembre 1992.

<sup>23</sup> Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre marine, Londra, 29 dicembre 1972.

*future*”<sup>24</sup>. Questo principio sottolinea il rapporto inscindibile tra i diritti umani e il diritto ad un ambiente sano, con successivo riferimento anche all’attenzione che l’uomo deve avere nei confronti delle generazioni future.

Nel Principio 19, invece, si affronta per la prima volta il tema dell’educazione ambientale: *“L’educazione sui problemi ambientali, svolta sia fra le giovani generazioni sia fra gli adulti, è essenziale per ampliare la base di un’opinione informativa e inculcare negli individui, nelle società e nelle collettività il senso di responsabilità per la protezione e il miglioramento dell’ambiente nella sua piena dimensione umana”*<sup>25</sup>.

Il Principio 21 è molto significativo, in quanto afferma il concetto di sovranità statale nello sfruttamento delle proprie risorse naturali: *“La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali [...]”* ma sottolinea anche la loro responsabilità di non causare danni a Paesi terzi o Stati che non siano sotto la loro giurisdizione: *“[...] ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all’ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori della loro giurisdizione nazionale”*<sup>26</sup>.

Successivamente alla Conferenza, venne istituito il primo organo internazionale in materia puramente ambientale: il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP)<sup>27</sup>. È un’organizzazione dipendente dall’ONU che possiede una forte autonomia e una propria struttura ed ha il compito di coordinare le attività delle Nazioni Unite per quel che riguarda l’ambiente e deve fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Durante questa fase si assiste alla creazione di un altro importante documento, ovvero la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata a Parigi nel 1972 dalla Conferenza generale dell’UNESCO, che racchiude il principio di sussidiarietà secondo il quale il compito da parte della comunità internazionale di tutelare il patrimonio culturale e naturale universale è secondario rispetto all’azione degli Stati stessi.

---

<sup>24</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’Ambiente umano*, Dichiarazione di Stoccolma, Principio 1, 1972.

<sup>25</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’Ambiente umano*, Dichiarazione di Stoccolma, Principio 19, 1972.

<sup>26</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’Ambiente umano*, Dichiarazione di Stoccolma, Principio 21, 1972.

<sup>27</sup> Conferenza di Stoccolma per l’Ambiente Umano, *Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP)*, Risoluzione 2997, Stoccolma, 15 dicembre 1972.

Nei successivi anni '80, i trattati pertinenti alla tutela ambientale si moltiplicano. Tra questi, la Convenzione di Montego Bay del 1982<sup>28</sup> che include una serie di disposizioni relative alla protezione dell'ambiente marino. In particolare, la Parte XII della convenzione (art. 192-237) è interamente dedicata alla tutela dell'ambiente marino<sup>29</sup>.

La Convenzione è considerata un pilastro per la regolamentazione del diritto marino internazionale e definisce un quadro giuridico per la gestione degli spazi marini e delle risorse oceaniche e protegge la biodiversità e gli ecosistemi naturali.

Un concetto centrale in questi trattati è il principio di cooperazione internazionale<sup>30</sup>: esso si traduce in una crescente responsabilità condivisa nell'esercizio del diritto sovrano degli Stati sulle risorse naturali, in modo tale da garantire che le risorse vengano gestite in modo sostenibile. Questo principio è riconducibile al Principio 24 della Dichiarazione di Stoccolma<sup>31</sup> e all'articolo 197 della Convenzione di Montego Bay<sup>32</sup>.

Molti trattati ambientali universali e nazionali contengono obblighi di risultato, i quali impongono agli Stati il raggiungimento di specifici obiettivi di protezione ambientale<sup>33</sup>. Ad esempio, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992 stabilisce che gli Stati debbano adottare misure per stabilizzare le emissioni di gas serra<sup>34</sup>.

## 1.2 *La fase del globalismo ambientale: Conferenza di Rio de Janeiro, 1992*

Un significativo cambiamento avviene con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno

---

<sup>28</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), Montego Bay, 10 dicembre 1982.

<sup>29</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), Montego Bay, *Parte XII (art. 192-237)*, 10 dicembre 1982. Testo disponibile su:  
[https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)

<sup>30</sup> Sands, P., Peel, J., Fabra, A., MacKenzie, R., *Principles of International Environmental Law*, 2018, Cambridge University Press.

<sup>31</sup> Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano, *Principio 24*, 1972.

<sup>32</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (UNCLOS), *Articolo 197*, 1982.

<sup>33</sup> Birnie, P., Boyle, A., Redgwell, C., *International Law and the Environment*, 2009, Oxford University Press

<sup>34</sup> Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, *Articolo 4*, 1992.

1992<sup>35</sup>: si apre così la seconda fase, detta del globalismo ambientale<sup>36</sup>. La Conferenza, conosciuta anche come Summit della Terra, si pone come obiettivo quello di trovare un equilibrio tra lo sviluppo economico e la protezione dell'ambiente, oltre a promuovere la cooperazione tra Stati per affrontare questioni ambientali comuni, come i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione.

Gli atti finali della Conferenza, per la prima volta convocata subito dopo la caduta del muro di Berlino, decretano documenti significativi: innanzitutto, è stata approvata la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo che consta di 27 principi generali<sup>37</sup> e poi l'Agenda 21<sup>38</sup>, un programma d'azione globale che definisce le misure necessarie per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, dettando raccomandazioni specifiche agli Stati per regolare i comportamenti in settori cruciali. Si conclude con la Dichiarazione autorevole dei principi, non giuridicamente vincolante, volta a promuovere un consenso globale sulla gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle foreste<sup>39</sup>.

Molti studiosi considerano la Conferenza di Rio un punto di partenza volto a raggiungere obiettivi ambiziosi: Sands e Peel la descrivono come *“un momento di consolidamento del diritto ambientale internazionale”*, poiché ha introdotto strumenti giuridici fondamentali: la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, la Dichiarazione sui principi delle foreste, l'Agenda 21, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)<sup>40</sup>. In effetti, le norme internazionali in materia di protezione ambientale si sono evolute e adattate alla nuova visione di sviluppo sostenibile. Tra i risultati finali dell'UNCED vi fu la formulazione degli orientamenti generali per la legislazione ambientale, che portarono alla creazione di una base giuridica indispensabile per le normative specifiche.

Un'analisi dei principi più rilevanti sanciti dalla Dichiarazione inizia con il Principio 2 che riprende quanto già enunciato nel Principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma

---

<sup>35</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED)*, Risoluzione A/RES/44/228, 1992.

<sup>36</sup> T. Swanson, S. Johnston, *Global environmental problems and international environmental agreement: the economics of international institution building*, Edward Elgar, Londra, 1999.

<sup>37</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo*, 1992.

<sup>38</sup> Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, *Agenda 21*, 1992.

<sup>39</sup> S. Marchisio, *Rio 1992: vertice per la Terra*, Franco Angeli, Milano, pp. 21-28, 1993.

<sup>40</sup> Philippe Sands & Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, 4<sup>th</sup> ed., Cambridge University Press, 2018.

del 1972, confermando il diritto sovrano degli Stati di gestire le proprie risorse naturali in accordo con le proprie politiche ambientali<sup>41</sup>, ma sottolineando altresì il dovere di evitare che le loro azioni generino inquinamento che possa avere effetti transfrontalieri significativi. Questo principio, con il tempo, ha acquisito valore di norma consuetudinaria nel diritto internazionale<sup>42</sup> ed è stato opportunamente modificato per integrare il tema della tutela ambientale con lo sviluppo economico, stabilendo che gli Stati non solo hanno il diritto di sfruttare le risorse naturali sulla base delle loro politiche ambientali ma anche secondo le proprie politiche di sviluppo.

Il principio che invece si focalizza sulla nozione di sviluppo sostenibile è il Principio 4 della Dichiarazione di Rio: “[...] *al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo*”<sup>43</sup>. Questo principio è stato adottato nel 2005 dal Tribunale Arbitrale che, al fine di risolvere una controversia tra Belgio e Olanda si è pronunciato sul caso “Iron Rhine Railway”, attestando come il diritto ambientale e il diritto allo sviluppo si integrino reciprocamente: nel caso in cui lo sviluppo causasse danno all’ambiente, sussiste l’obbligo di prevenire tali danni. Questo obbligo fa capo al principio di prevenzione del danno, ormai considerato un principio di diritto internazionale generale<sup>44</sup>.

Un altro principio cardine inerente al concetto di sviluppo sostenibile è il Principio 7 della Dichiarazione di Rio, nel quale si riconosce che gli Stati cooperano per ripristinare e proteggere l’ecosistema terrestre, secondo il criterio della responsabilità comune ma differenziata, in ragione del diverso contributo che danno attualmente e delle risorse finanziarie e tecnologiche di cui dispongono<sup>45</sup>. I Paesi più sviluppati, quindi, contribuiscono maggiormente alla conservazione dell’ambiente e al perseguimento dello sviluppo sostenibile.

---

<sup>41</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo*, Principio 2, 1992.

<sup>42</sup> Philippe Sands & Jacqueline Peel, *Principles of international environmental law*, 4<sup>th</sup> edition, Cambridge University Press, 2018.

<sup>43</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo*, Principio 4, 1992.

<sup>44</sup> Tribunale Arbitrale, *Iron Rhine Railway Case*, rilevanza del Principio 4 della Dichiarazione di Rio, 2005.

<sup>45</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo*, Principio 7, 1992.

La Dichiarazione di Rio, al Principio 1, sottolinea la connessione tra lo sviluppo sostenibile e i diritti umani<sup>46</sup>: si rileva infatti una visione antropocentrica, in cui gli uomini destano preoccupazione per lo sviluppo sostenibile e vogliono che sia garantita *“una vita sana e produttiva in armonia con la natura”*<sup>47</sup>.

Collegato al tema, il Principio 3 è considerato il caposaldo nel rapporto tra sviluppo sostenibile e diritti umani poiché afferma che: *“Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future”*<sup>48</sup>. Tuttavia, non è riconosciuto esplicitamente il diritto all’ambiente sano come diritto umano fondamentale, contrariamente a quanto avvenuto in altre costituzioni statali e trattati internazionali come la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli<sup>49</sup>: questa Carta è considerata un documento fondamentale per il riconoscimento dei diritti umani nel continente africano.

La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è stata adottata a Nairobi nel 1981 durante la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione dell’Unità Africana ed è ritenuta il documento principale per il riconoscimento dei diritti umani nel continente africano.

L’articolo 24 riconosce al popolo africano il diritto a vivere in una ambiente sano e favorevole allo sviluppo<sup>50</sup>. Inoltre, l’articolo 9 afferma che *“Ogni persona ha diritto all’informazione”*<sup>51</sup>, mentre l’articolo 13 garantisce a *“Tutti i cittadini il diritto di partecipare liberamente alla direzione degli affari pubblici del loro Paese [...]”*<sup>52</sup>.

Il Principio 10 della Dichiarazione di Rio non qualifica, invece, la partecipazione alle questioni ambientali come diritto fondamentale. Questo riflette le difficoltà di coniugare pienamente i diritti umani con le questioni ambientali, sebbene la connessione tra i due

---

<sup>46</sup> I. Ingraio, *Il diritto all’ambiente nel quadro dei diritti dell’uomo*, Proxima, Trieste, 1995; A. E. Boyle, M.R. Anderson, *Human rights approach to environmental protection*, Clarendon Press, Oxford, 1996.

<sup>47</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, Principio 1*, 1992.

<sup>48</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, Principio 3*, 1992.

<sup>49</sup> Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, Nairobi, 28 giugno 1981.

<sup>50</sup> Organizzazione dell’Unità Africana, *Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli*, Art. 24, 1981.

<sup>51</sup> Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), *Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli*, 28 giugno 1981, Nairobi, art.9.

<sup>52</sup> Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), *Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli*, 28 giugno 1981, Nairobi, art.13.

sia stata più esplicitamente sviluppata in ambito regionale, come nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo<sup>53</sup>.

Ulteriore documento introdotto dall’UNCED è l’Agenda 21<sup>54</sup>, un programma d’azione non giuridicamente vincolante che, attraverso la sua guida punta al raggiungimento dello sviluppo sostenibile. Esso consta di oltre cento ambiti programmatici, suddivisi in quattro sezioni principali, ovvero: (I) sviluppo sociale ed economico, nel quale si analizzano problemi sociali ed economici come la povertà, la sanità, la produzione, (II) conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, con particolare riferimento all’ambiente, l’atmosfera, le foreste, l’acqua, i rifiuti, (III) rafforzamento del ruolo dei maggiori gruppi coinvolti nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile, (IV) strumenti per l’implementazione, in cui si esaminano gli strumenti di attuazione delle nuove politiche, ad esempio le disponibilità finanziarie, e quaranta capitoli, con un focus particolare su problematiche non solo ambientali ma anche sociali quali la cooperazione internazionale, la partecipazione democratica, la lotta contro la povertà e l’importanza della conoscenza scientifica. L’Agenda 21 fissa un duplice obiettivo: guidare l’umanità per affrontare le sfide globali in modo sostenibile e contribuire così al progresso collettivo e coinvolgere gli Stati a contribuire a tale sviluppo anche attraverso degli investimenti.

Al suo interno sono contenute anche indicazioni giuridicamente rilevanti, come osservabile al Capitolo 8 in cui si afferma l’importanza di integrare alle politiche ambientali le rispettive politiche di sviluppo, incoraggiando gli Stati ad adottare norme che supportino la sostenibilità<sup>55</sup>. La delegazione italiana, ad esempio, ha avanzato la proposta di includere i costi ambientali nei bilanci aziendali con l’intento di promuovere una gestione più responsabile delle risorse naturali e, nel caso in cui le attività stesse causino danni all’ambiente, applicargli delle tasse o delle responsabilità civili per danno ambientale. Questa proposta si fonda su un principio già esistente in diritto internazionale,

---

<sup>53</sup> *Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo*, Art.8, 1950. D. Shelton, D. K. Anton, *Environmental protection and human rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011; A. Boyle, *Human rights and the environment: where next? In European journal of international law*, 2012.

<sup>54</sup> Nazioni Unite, *Agenda 21: Programma d’azione per lo sviluppo sostenibile*, 1992.

<sup>55</sup> *Agenda 21, Programme of action and sustainable development*, Capitolo 8 – Integrating environment and development in decision making, 1992.

ovvero il principio “chi inquina paga” (“*polluter pays*”), decretato dall’OCSE e incluso nell’articolo 191 del TFUE<sup>56</sup>.

### 1.3 *Agenda 2030 e i Sustainable Development Goals (SDGs)*

In anni più recenti, con l’accrescere delle problematiche ambientali, si è approvato un documento importante durante il Summit sullo Sviluppo Sostenibile avvenuto nel quartier generale dell’ONU di New York tra il 25 e il 27 settembre 2015: l’Agenda 2030. Questo documento è stato approvato da 193 Paesi ed è entrato effettivamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Esso è un programma d’azione per il pianeta, le persone e la prosperità, costituito da 17 Obiettivi (“Sustainable Development Goals”) racchiusi in un programma più vasto costituito da 169 target che devono essere realizzati entro il 2030.

Gli obiettivi racchiusi al suo interno hanno validità globale e si prospettano di determinare lo sviluppo non solo in ambito ambientale, ma anche sociale ed economico, cercando di porre fine alla povertà e alle disuguaglianze, affrontare i cambiamenti climatici, in conformità con il principio “[...] *no one will be left behind.*”<sup>57</sup>. Questi obiettivi sono fortemente connessi l’uno con l’altro, perciò il successo di un obiettivo dipende dal progresso degli altri.

La maggior parte dei *Sustainable Developments Goals* propongono di affrontare le sfide globali che minacciano lo sviluppo, l’ambiente e l’equità sociale. L’Obiettivo 13 “Lotta contro il cambiamento climatico” si rivolge agli Stati incentivandoli ad introdurre delle misure per affrontare i cambiamenti climatici, chiedendo esplicitamente di “*integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici*”<sup>58</sup> e il rafforzamento della capacità di adattamento agli eventi climatici estremi<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, Articolo 191, par. 2.

<sup>57</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, introduzione - par. 4, 2015.

<sup>58</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Target 13.2, 2015.

<sup>59</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Target 13.1, 2015.

Il tema del cambiamento climatico si interseca con altre problematiche, come quella della povertà<sup>60</sup>, in quanto le persone povere sono più colpite dalle catastrofi naturali e hanno maggiore difficoltà a proteggersi dalla crisi climatica, e quella della salute<sup>61</sup>: l'ONU stima che nel periodo compreso tra il 2030 e il 2050, a causa dell'aumento della temperatura globale, si verificherà la diffusione di malattie e di stress termici da caldo.

Tra gli altri obiettivi, l'Obiettivo 15 intitolato "Vita sulla Terra" si propone di proteggere, recuperare e promuovere un uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, incluse le foreste, i deserti e le aree montane, così da garantire la preservazione della biodiversità e contrastare la degradazione del suolo. L'obiettivo si concentra sul rafforzamento degli ecosistemi, mirando a fermare la perdita della biodiversità e a migliorare la gestione sostenibile delle risorse naturali e facendo particolare attenzione a quelle terre che, a causa di eventi naturali come la siccità, le inondazioni o la desertificazione, sono già state degradate<sup>62</sup>.

Anche l'Unione Europea ha integrato gli obiettivi dell'Agenda 2030 nelle sue politiche, approvando nel 2017 le Conclusioni sullo sviluppo sostenibile per tracciare le linee guida ed integrare gli SDGs nelle politiche interne ed esterne dell'Unione. Il documento "A Sustainable European Future: the EU response to the 2030 Agenda for Sustainable Development"<sup>63</sup> riconosce il ruolo dell'Unione europea nel promuovere un modello di sviluppo equo, sostenibile ed inclusivo che si impegna a rafforzare i legami con gli Stati membri<sup>64</sup>. Per monitorare l'andamento e lo sviluppo degli Obiettivi, la Commissione europea richiede l'utilizzo di strumenti di governance efficienti e indicatori di sostenibilità, come riportato nel documento "Reflection Paper: Towards a Sustainable Europe by 2030"<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 1, 2015.

<sup>61</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 3, 2015.

<sup>62</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change, "Climate Change and Land: An IPCC Special Report", 2019.

<sup>63</sup> Consiglio dell'Unione Europea, *A Sustainable European Future: The Eu response to the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Doc 10370/17, 20 giugno 2017.

<sup>64</sup> Consiglio dell'Unione Europea, *A Sustainable European Future: The Eu response to the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Doc 10370/17, par. 4, 20 giugno 2017.

<sup>65</sup> Commissione europea, *Reflection Paper: towards a Sustainable Europe by 2030*, 2019.

#### 1.4 *I meccanismi di verifica e monitoraggio degli obiettivi globali nell'Agenda 2030*

L'Agenda 2030 invita tutti i Paesi ad adottare delle misure e a promuovere delle politiche a sostegno dello sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di contrastare le distinzioni tra Paesi già sviluppati. Gli Obiettivi al suo interno sono universalmente applicabili e di natura globale; perciò, i Paesi sono liberi di decidere come integrarli nelle strategie politiche e nei processi decisionali, al fine di sviluppare una propria strategia di sviluppo sostenibile. Il ruolo principale in questo ambito è svolto dai Parlamenti nazionali attraverso la produzione di norme, l'adozione di fondi e la realizzazione dei programmi.

Per mettere in atto gli Obiettivi dell'Agenda 2030 è importante non solo il coinvolgimento degli Stati, ma anche degli attori globali quali organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, settori privati, società civile ed enti locali. Si pensi ad esempio ad organizzazioni quali le Nazioni Unite o l'Unione Europea, oppure ad istituzioni finanziarie quali la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, il Fondo Mondiale per l'Ambiente che svolgono dei ruoli chiave nel coordinamento di strategie di sviluppo sostenibile, contribuendo attraverso finanziamenti e monitoraggio dei progressi, a differenza dei settori privati chiamati a contribuire con investimenti e modelli di business sostenibile come enunciato nei Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani<sup>66</sup>.

La Banca Mondiale si occupa sia di promuovere progetti che garantiscano lo sviluppo sostenibile sia che diffondano l'utilizzo di energie rinnovabili: queste pratiche avvengono attraverso una serie di progetti, quali il "Trust Fund Multi – donatore per la Comunicazione sul Cambiamento Climatico (CCC)", indirizzato alla promozione di attività di sensibilizzazione a favore dello sviluppo sostenibile<sup>67</sup>.

Altrettanto, il Fondo Mondiale per l'Ambiente gestisce i finanziamenti per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare sfide complesse e a lavorare per raggiungere gli obiettivi internazionali<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Nazioni Unite, *Principi guida su Imprese e Diritti Umani*, HR/PUB/11/04, 2011.

<sup>67</sup> Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, *Banche di Sviluppo e fondi per l'attuazione di accordi multilaterali ambientali*.

<sup>68</sup> Global Environmental Facility, *who we are*, 2023. Disponibile su:  
<https://www.thegef.org/who-we-are>

Uno strumento efficace per promuovere il dialogo e la collaborazione tra gli attori è la Partnership Globale per lo Sviluppo Sostenibile che favorisce lo scambio reciproco di esperienze, di buone pratiche e di tecnologie. Invece, per monitorare efficacemente i progressi dell'Agenda, la Commissione statistica delle Nazioni Unite ha istituito nel 2015 l'“Iter Agency and Expert Group on SDGs Indicators”<sup>69</sup>, ossia una serie di indicatori a livello internazionale, 244 per la precisione, con il compito di monitorare i target e gli obiettivi dell'Agenda e far sì che essi non rimangano una serie di buoni propositi ma si trasformino in risultati applicabili.

I risultati e le verifiche di monitoraggio sono presentati nel Forum Politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile dell'ONU (“High Level Political Forum on Sustainable Development”, HLPF)<sup>70</sup>: i Paesi sono invitati a redigere un resoconto sui progressi racchiusi nell'Agenda 2030, soffermandosi sulle difficoltà incontrate durante la loro attuazione e sugli eventuali progressi ottenuti. I resoconti presentati dagli Stati sono chiamati “Voluntary National Review” (Esame Volontario Nazionale), ovvero strumenti di auto-valutazione e scambio di buone pratiche da Stati, in modo da rafforzare la cooperazione tra Stati.

### 1.5 *Gli obiettivi ambientali dell'Agenda 2030 e gli strumenti di attuazione*

Tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti all'interno dell'Agenda 2030, quelli che maggiormente sono collegati al tema ambientale e che sottolineano la necessità degli esseri umani di vivere in un ambiente sano sono: il Goal 6 – Acqua pulita e servizi igienico sanitari<sup>71</sup>, il Goal 13 – Lotta contro il cambiamento climatico<sup>72</sup>, il Goal 14 – Vita sott'acqua<sup>73</sup> e il Goal 15 – Vita sulla Terra<sup>74</sup>.

---

<sup>69</sup> Nazioni Unite, *Iter Agency and Expert Group on SDGs Indicators, IAEG-SDGs*, 6 marzo 2015

<sup>70</sup> Nazioni Unite, *High Level Political Forum on Sustainable Development*, 6 luglio 2017.

<sup>71</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 6, 2015.

<sup>72</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 13, 2015.

<sup>73</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 15, 2015.

<sup>74</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 16, 2015.

Il Goal 6 si pone come obiettivo quello di garantire a tutti gli esseri umani l'accesso all'acqua pulita e potabile ma anche di: “[...] raggiungere un adeguato ed equo accesso ai servizi igienico-sanitari e di igiene per tutti [...] con particolare attenzione ai bisogni delle donne e delle ragazze e di coloro che si trovano in situazioni vulnerabili”<sup>75</sup>.

Per rendere possibile l'accesso all'acqua pulita bisogna prima di tutto ridurre l'inquinamento, abolendo le pratiche di scarico non controllato e il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, aumentando il riciclaggio e il riutilizzo sicuro<sup>76</sup>. L'acqua è la risorsa alla base della vita umana, perciò oltre a garantirne l'accesso all'intera popolazione globale bisogna anche proteggerne gli ecosistemi, foreste, montagne, fiumi, laghi, falde acquifere<sup>77</sup>.

Al fine di mettere in atto la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua entro il 2030, bisogna accrescere la cooperazione internazionale e supportare i Paesi in via di sviluppo in materia di acqua e servizi igienico-sanitari, fornendogli gli strumenti adatti per la raccolta di: “acqua pulita, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue, le tecnologie per il riciclo e il riutilizzo”<sup>78</sup>.

Dal 1990 ad oggi, circa 2,5 miliardi hanno accesso a migliori risorse di acqua potabile, ma rimane comunque alto il numero di persone che ne sono sprovviste, circa 663 milioni. Tuttavia, la scarsità d'acqua colpisce ancora il 40% della popolazione mondiale, un dato di cui se ne prevede l'aumento<sup>79</sup>.

A seguire, un altro tema che interessa l'ambiente è il Goal 13 volto a promuovere misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Gli strumenti per raggiungere tale obiettivo includono la concretizzazione degli impegni assunti nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici al fine

---

<sup>75</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 6, Target 6.2, 2015.

<sup>76</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 6, Target 6.3, 2015.

<sup>77</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 6, Target 6.6, 2015.

<sup>78</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 6, Target 6.a, 2015.

<sup>79</sup> United Nations Regional Information Centre for Western Europe, *Obiettivo 6: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie*.

di mobilitare cento miliardi di dollari all'anno per affrontare le esigenze nei Paesi in via di sviluppo e garantire l'attuazione del "Green Climate Fund"<sup>80</sup>.

A causa, però, delle continue emissioni di gas serra, la temperatura globale continuerà a salire fino a superare 1,5°C entro la fine del secolo. Dal 1901 al 2010 il livello medio dell'acqua dei mari si è alzato di 19 centimetri, l'estensione dei ghiacciai artici è diminuita a causa del riscaldamento globale, perdendo dal 1979 ad oggi circa 1,07 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio ogni dieci anni<sup>81</sup>.

Il Goal 14, invece, si prefigge come obiettivo quello di conservare gli oceani, i mari e le risorse marine e garantirne uno sviluppo sostenibile. I target dal 14.1 al 14.6 fanno riferimento all'inquinamento marino, in particolare proveniente dalle attività umane, dai nutrienti e dai rifiuti, e alle regole e divieti da applicare per cercare ridurlo il più possibile.

C'è bisogno di attuare una serie di regole per porre fine alla pesca eccessiva, illegale e non regolamentata e ricostruire le riserve ittiche. Ad oggi, circa il 40% degli oceani è talmente influenzato dalle attività umane che il loro impatto contribuisce ad una significativa crescita di prodotti inquinanti nelle acque, all'esaurimento delle riserve ittiche e alla perdita di biodiversità e habitat naturali lungo le coste<sup>82</sup>.

Per contrastare la perdita di biodiversità e ottimizzare la salute degli oceani, bisogna favorire la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani applicando il diritto internazionale racchiuso nella United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)<sup>83</sup>, che detta le regole per la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse<sup>84</sup>.

Il Goal 15 "Vita sulla Terra" mira ad utilizzare le risorse del nostro ecosistema in modo sostenibile, contrastando i fenomeni della desertificazione, della siccità, del degrado del terreno e la perdita di biodiversità.

---

<sup>80</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 13, Target 13.a, 2015.

<sup>81</sup> United Nations Regional Information Centre for Western Europe, *Obiettivo 13: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*.

<sup>82</sup> United Nations Regional Information Centre for Western Europe, *Obiettivo 14: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile*.

<sup>83</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), Montego Bay, 10 dicembre 1982.

<sup>84</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 14, Target 14.c, 2015.

Per fare ciò, bisogna “*promuovere la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e promuovere l'accesso adeguato a tali risorse, come concordato a livello internazionale*”<sup>85</sup> ma soprattutto integrare i valori per la conservazione della biodiversità e dell'ecosistema all'interno dei piani locali e nazionali e nei processi di sviluppo.

Il raggiungimento di tale obiettivo è complesso ma non impossibile, in quanto richiede l'aiuto da parte degli Stati di mobilitare risorse significative per finanziare la gestione sostenibile di foreste e anche sostenere i paesi in via di sviluppo per far progredire tale gestione<sup>86</sup>.

Ad oggi, a causa della siccità e della desertificazione, si perdono circa 12 milioni di ettari coltivabili ogni anno: la perdita di questi terreni non rende possibile la coltivazione di circa 20 milioni di tonnellate di cereali. Per quanto riguarda invece la perdita di biodiversità, a causa dei fenomeni atmosferici, del cambiamento climatico e dell'impatto dell'uomo sulla natura, delle 8.300 specie di animali conosciuti circa l'8% si è estinto e il 22% è a rischio estinzione<sup>87</sup>.

#### 1.6 *La Risoluzione 76/300: diritto ad un ambiente sano, pulito e sostenibile*

Il 28 luglio 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la *Risoluzione 76/300*<sup>88</sup>, la quale ha riconosciuto il diritto a vivere in un ambiente sano, pulito e sostenibile come diritto umano fondamentale. Essa è stata promossa da cinque Paesi membri: Costa Rica, Marocco, Maldive, Slovenia e Svizzera. L'Assemblea generale ha approvato la Risoluzione con 161 voti favorevoli, 8 astenuti (Bielorussia, Cambogia, Cina, Etiopia, Iran, Kirghizistan, Russia, Siria) e nessun contrario.

---

<sup>85</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 13, Target 15.6, 2015.

<sup>86</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 13, Target 15.b, 2015.

<sup>87</sup> United Nations Regional Information Centre for Western Europe, *Obiettivo 15: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre*.

<sup>88</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment, Risoluzione 76/300, A/RES/76/300, 2022*:

La Risoluzione 76/300 richiama il testo della precedente Risoluzione 48/13<sup>89</sup>, approvata l'8 ottobre 2021 dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e adottata con un'ampia maggioranza di voti. La storicità di questa decisione risiede nel riconoscimento, per la prima volta da parte dell'Assemblea, dell'esistenza di un legame tra i diritti umani e ambiente. Il Consiglio dei diritti umani ha riconosciuto, in accordi nazionali e nel diritto internazionale, la base giuridica per un nuovo diritto umano ad un ambiente salubre,

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto favorevolmente questa Risoluzione, specificando che: “[...] *il benessere delle persone in tutto il mondo e la sopravvivenza delle generazioni future dipendono dalla salute del nostro pianeta*”<sup>90</sup>. Secondo Guterres, la Risoluzione dimostra che gli Stati membri possono collaborare per affrontare queste sfide globali.

Lo stesso Segretario afferma infatti che: “[...] *questa Risoluzione contribuirà a ridurre le ingiustizie ambientali, a colmare le lacune in materia di protezione e a conferire più strumenti alle persone, in particolare a quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità, tra cui i difensori dei diritti umani in campo ambientale, i minori, i giovani, le donne e le popolazioni indigene.* [...]”<sup>91</sup>.

Ad ogni modo, le Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sono dichiarazioni che non hanno valore vincolante: nonostante ciò, la Risoluzione 76/300 rappresenta un atto volontario che può essere applicato per modificare le politiche statali e fornire agli individui nuovi strumenti ai quali appellarsi per pretendere condizioni ambientali migliori. Tale Risoluzione, sebbene non imponga obblighi giuridici agli Stati, può comunque stimolare politiche future più ambiziose, come avvenuto in passato con la Dichiarazione dell'Assemblea Generale sul diritto umano all'acqua<sup>92</sup>, che ha spinto molti

---

<sup>89</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *The human right to a safe, clean, healthy and sustainable environment*, Decisione 48/13, A/HRC/48/L.23/Rev.1, 2021.

<sup>90</sup> Guterres, Antonio, *Dichiarazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione storica per il diritto ad un ambiente salubre*, 28 luglio 2022.

<sup>91</sup> Guterres, Antonio, *Dichiarazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione storica per il diritto ad un ambiente salubre*, 28 luglio 2022. La dichiarazione evidenzia l'importanza della Risoluzione per la lotta alle ingiustizie ambientali, a beneficio di coloro che sono più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico e della degradazione ambientale.

<sup>92</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari di base*, Risoluzione A/64/L.63/Rev.1, 28 luglio 2010.

Paesi ad includere tale diritto nelle proprie costituzioni e a promuovere politiche per garantire l'accesso all'acqua ai propri cittadini<sup>93</sup>.

Tuttavia, è possibile che la Risoluzione contribuisca alla formazione di norme di diritto internazionale giuridicamente vincolanti: non è inusuale che una risoluzione dell'Assemblea generale fornisca la base per l'adozione di trattati internazionali, come successo con la Dichiarazione universale dei diritti umani<sup>94</sup>.

Nella parte operativa della Risoluzione, l'organo plenario delle Nazioni Unite ha stabilito che la promozione del diritto ad un ambiente sano, pulito e sostenibile richieda l'attuazione completa degli accordi multilaterali in materia ambientale, in conformità ai principi del diritto internazionale dell'ambiente<sup>95</sup>. Inoltre, l'Assemblea Generale ha invitato gli Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese commerciali e le altre parti interessate a sviluppare politiche, rafforzare la cooperazione, potenziare la capacità internazionale e continuare a condividere buone prassi, con l'obiettivo di intensificare gli sforzi per garantire un ambiente pulito, sano e sostenibile per tutti<sup>96</sup>.

Con l'approvazione di questa Risoluzione, come sottolineato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres: “[...] *la comunità internazionale ha dato un riconoscimento universale a questo diritto e ci ha avvicinato a renderlo una realtà per tutti*”<sup>97</sup>.

---

<sup>93</sup> La dichiarazione dell'Assemblea Generale sul diritto umano dell'acqua è stata un passo fondamentale nel rafforzare la protezione dei diritti legati all'accesso delle risorse naturali, influenzando i governi di diversi Paesi.

<sup>94</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, A/RES/217(III), 10 dicembre 1948.

<sup>95</sup> UN Doc, A/RES/76/300, par. 3.

<sup>96</sup> UN Doc, A/RES/76/300, par. 4.

<sup>97</sup> Guterres, Antonio, *Dichiarazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione storica per il diritto ad un ambiente salubre*, 28 luglio 2022.

## CAPITOLO II

### PRINCIPI, STRUMENTI E APPLICAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE AMBIENTALE

#### 2 *Il principio di precauzione*

A livello internazionale, il principio di precauzione rappresenta un simbolo di progresso non solo giuridico, ma anche culturale ed etico <sup>98</sup> in quanto impone l'adozione di misure precauzionali in situazioni di incertezza scientifica.

Il primo riferimento al principio di precauzione è contenuto nella Carta Mondiale della Natura del 1982 che, all'articolo 11, paragrafo b, afferma che: “[...] *le attività che comportano un elevato grado di rischio per la natura devono essere precedute da un esame approfondito e i loro promotori devono dimostrare che i benefici derivanti dall'attività prevalgono sui danni eventuali alla natura; e qualora gli effetti nocivi di tali attività siano conosciuti in maniera imperfetta, esse non dovranno essere intraprese*”<sup>99</sup>. È però con la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 che il principio di precauzione si afferma a livello internazionale in materia ambientale, più precisamente il Principio 15 enuncia che “*Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale*”<sup>100</sup>.

Tale principio afferma quindi che non è necessario che il danno si sia già verificato ma è sufficiente la sola minaccia del verificarsi del danno: il rischio deve essere reputato come “grave o irreversibile”, considerando l'impossibilità di ripristinare lo stato precedente<sup>101</sup>. Tuttavia, gli operatori economici devono cercare di prevenire che le loro

---

<sup>98</sup> L. Boy, *La nature juridique du principe de précaution in Natures Sciences Sociétés*, vol. 7, 1999.

<sup>99</sup> Carta Mondiale della natura, articolo 11, par. b, 1982.

<sup>100</sup> Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), *Dichiarazione di Rio de Janeiro*, Principio 15, 1992.

<sup>101</sup> Cameron J., Abouchar, *The Precautionary principle: a fundamental principle of law and policy for the protection of the global environment*, Boston college international, 1991.

attività causino eventuali situazioni di rischio all'ambiente e perciò devono adottare misure adeguate<sup>102</sup>.

Successivamente alla Dichiarazione di Rio, il principio di precauzione appare in altre convenzioni quali la Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 1992<sup>103</sup> e la Convenzione di Parigi sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico del Nord-Est del 1992 nella quale si afferma che: *“Le parti contraenti applicano: il principio di precauzione, secondo cui devono essere adottate misure di prevenzione quando sussistono motivi ragionevoli di preoccuparsi del fatto che sostanze o energia introdotte, direttamente o indirettamente, nell'ambiente marino possano comportare rischi per la salute dell'uomo, nuocere alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, violare i valori ammessi o intralciare altri usi legittimi del mare, anche qualora non vi siano prove determinanti dell'esistenza di un nesso di causalità tra gli apporti e i loro effetti”*<sup>104</sup>.

Il principio di precauzione rimane tuttavia incerto a causa del suo mancato riconoscimento da parte delle Corti Internazionali a norma consuetudinaria. A tal proposito, l'unico riferimento giudiziale al principio di precauzione è stato adottato dal Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS) nel caso del Tonno Pinna Blu del 1999<sup>105</sup>, in cui Australia e Nuova Zelanda fecero ricorso contro il Giappone e il suo programma di pesca intensiva di questo esemplare. Sebbene in assenza di certezza scientifica, il Tribunale ha ritenuto opportuno adottare dei provvedimenti nei confronti del Giappone al fine di evitare dei danni irreversibili per l'ambiente marino<sup>106</sup>.

## 2.1 Il principio “chi inquina paga”

Un altro principio cardine nel diritto internazionale ambientale è il principio “chi inquina paga”, il quale è applicato nel momento in cui è necessario stabilire un

---

<sup>102</sup> Cfr. Edizioni Simone, *Il principio di precauzione nel diritto amministrativo*.

<sup>103</sup> UNECE, *Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali*, Helsinki, 1992.

<sup>104</sup> OSPAR Commission, *Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic*, articolo 2, comma 2, lett. A, 1992.

<sup>105</sup> Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS), *Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand and Australia v. Japan)*, requests for provisional measures, ordinanza 27 agosto 1999.

<sup>106</sup> Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS), *Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand and Australia v. Japan)*, paragrafo 90, ordinanza 27 agosto 1999.

risarcimento per i danni prodotti dalla cattiva condotta della persona che ha causato un danno ambientale<sup>107</sup>. Esso si è sviluppato nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) del 1961, senza però aver ricevuto un riconoscimento universale<sup>108</sup>.

Prima che il principio “chi inquina paga” fosse riconosciuto a livello globale, nel 1992, la Dichiarazione di Rio de Janeiro ha reso universale il principio “chi inquina paga”, contenuto nel Principio 16: *“Le autorità nazionali dovranno adoperarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando che è in principio l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e senza distorcere il commercio internazionale e gli investimenti”*<sup>109</sup>. Successivamente alla Dichiarazione di Rio, questo principio si è esteso, riguardando non più i costi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento ma anche i costi delle misure adottate dalle autorità per limitare le emissioni inquinanti<sup>110</sup>. Un'ulteriore estensione ha portato all'inclusione della responsabilità ambientale, ovvero al pagamento del danno ambientale da parte di chi inquina, a prescindere dal fatto che il danno sia stato provocato accidentalmente o sia al di sotto dei limiti di “inquinamento residuo ammissibile”<sup>111</sup>.

Un caso riconducibile al principio “chi inquina paga” è quello inerente al naufragio della petroliera Erika. I fatti risalgono al 12 dicembre 1999, giorno in cui uno scafo della petroliera maltese Erika di proprietà della società italiana Panship s.r.l, a causa di un naufragio, riversa in mare oltre 14.000 tonnellate di olio combustibile a circa 35 miglia dalle coste francesi della Bretagna. La rottura dello scafo, noleggiato dalla compagnia petrolifera Total, causa dei danni ambientali che interessano oltre 400 chilometri di costa francese e la strage di circa 10.000 esemplari di uccelli migratori.

---

<sup>107</sup> Parlamento europeo, *Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*.

<sup>108</sup> Sands P., *Principles of international environmental law*, Cambridge University Press, p. 230-235, 2018.

<sup>109</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo*, Principio 16, 1992.

<sup>110</sup> Shelton, D., Kiss, A., *International environmental law*, Transnational Publishers, p. 120, 2004.

<sup>111</sup> OCSE, *Recommendation of the Council concerning the Application of the polluter-pays principle to accidental pollution*, 1989.

La vicenda si rimanda al Tribunal De Grande Instance di Parigi<sup>112</sup>, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale e civile della Total per il reato di inquinamento<sup>113</sup>. Oltre all'ingente risarcimento, quantificato a 192 milioni di euro, la responsabilità dei danni è attribuita alla Total, società noleggiatrice della nave petroliera. Secondo il Tribunale, prima del noleggio del veicolo, la società Total avrebbe dovuto controllare le condizioni della nave, a maggior ragione se destinata al trasporto di merce pericolosa.

## 2.2 *Il principio di responsabilità comune ma differenziata*

Il principio di responsabilità comune ma differenziata è ritenuto uno dei pilastri nel diritto internazionale ambientale. Esso trova la sua prima formulazione all'interno del Principio 7 della Dichiarazione di Rio de Janeiro: “[...] *in considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I Paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono*”<sup>114</sup>.

Analizzando il principio, si possono individuare due matrici: la “responsabilità comune” e la “responsabilità differenziata”. La prima riflette il dovere degli Stati di cooperare per proteggere le risorse ambientali comuni, come ad esempio l'atmosfera. Questo principio è espresso in diversi trattati internazionali: il Trattato sulla protezione dei tonni e delle specie ittiche<sup>115</sup>, il Trattato sullo Spazio e la Luna<sup>116</sup>, il Trattato sulla diversità biologica<sup>117</sup>, la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici<sup>118</sup>. In quest'ultima, gli Stati contraenti si dichiarano: “*consapevoli che i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano*”<sup>119</sup>.

---

<sup>112</sup> Tribunal de Grande Instance de Paris, n. 9934895010, 16 gennaio 2008

<sup>113</sup> Bonassies, *Reflections d'un juriste français sur le jugement Erika*, vol. 1, pp. 249-257, 2008.

<sup>114</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo*, Principio 7, 1992.

<sup>115</sup> Nazioni Unite, *Treaty on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*, Bonn, 1979.

<sup>116</sup> Nazioni Unite, *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967.

<sup>117</sup> Nazioni Unite, *Convenzione sulla Diversità Biologica*, 1992.

<sup>118</sup> Nazioni Unite, *Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici*, 1992.

<sup>119</sup> Nazioni Unite, *Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici*, Preambolo, 1992

Oltre alla responsabilità comune, il principio ha introdotto la “responsabilità differenziata”, riconoscendo che i doveri ambientali debbano essere proporzionati alle diverse condizioni socioeconomiche e finanziarie di ogni Stato così da garantire l’equità nella distribuzione dei costi.

Il concetto appena enunciato affonda le sue radici nel principio di Trattamento Differenziato<sup>120</sup>, che per la prima volta ha fatto la sua comparsa nel diritto internazionale nel Trattato di Versailles del 1919 e negli accordi navali successivi alla Prima guerra mondiale<sup>121</sup>. Il Trattamento Differenziato si esprime attraverso tre tipologie di norme: le norme generali, applicate indistintamente a tutti gli Stati, le norme contestualizzate, le quali tengono conto delle capacità tecnologiche ed economiche di ciascun Paese, e le norme differenziate, che stabiliscono requisiti specifici per gli Stati in base al loro livello di sviluppo<sup>122</sup>. Un esempio di applicazione del principio del Trattamento Differenziato è identificabile nel diritto commerciale internazionale, in particolare nella regolamentazione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio che applica il “trattamento speciale e differenziato” ai Paesi in via di sviluppo, concedendo tempistiche più elastiche per l’adattamento alla liberalizzazione del commercio, una maggiore assistenza tecnica e flessibilità nell’adempimento<sup>123</sup>.

### 2.3 *Il divieto di inquinamento transfrontaliero*

Il divieto di inquinamento transfrontaliero è stato applicato per la prima volta nel 1941 nella sentenza sulla fonderia di Trail <sup>124</sup> nella quale gli Stati Uniti accusarono la fonderia canadese di aver provocato danni ai campi di cereali attraverso l’emissione di fumi nocivi. Con questa sentenza deriva l’obbligo da parte di ogni Stato di adottare le misure necessarie affinché si riesca ad evitare che l’esercizio di attività pericolose possa causare danni a Stati vicini.

Successivamente il divieto è stato enunciato nel Principio 21 della Dichiarazione

---

<sup>120</sup> Rajamani L., *Differential Treatment in International law*, Oxford University Press, 2006.

<sup>121</sup> Stone C. D., *Common but Differentiated responsibilities in international law*, pp. 276-301, 2004.

<sup>122</sup> Magraw D., Hawke L., *Sustainable Development*, American Journal of international law, pp. 62-67, 2007.

<sup>123</sup> OMC, *Special and Differential Treatment Provisions in WTO agreements and decisions*, WT/COMTD/W/77, 2000.

<sup>124</sup> Trail Smelter Arbitration (Stati Uniti vs. Canada), decisione 11/03/1941, vol. III, 1965.

di Stoccolma: “[...] gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche in materia ambientale e hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o a regioni che non sono sottoposte ad alcuna giurisdizione nazionale”<sup>125</sup>.

Le attività, pubbliche e private, hanno l’obbligo di prevenire l’inquinamento transfrontaliero sia all’interno del proprio Stato sia nelle zone oltre i propri confini e, qualora si verificassero dei danni, devono assumersene la responsabilità. Nel caso in cui a produrre il danno siano organi statali, la violazione dell’obbligo è immediata poiché ogni Stato è responsabile delle azioni svolte dagli organi statali, mentre ciò non avviene per le attività private in cui i responsabili dei fatti sono gli individui<sup>126</sup>.

Nel 2001, la giurisprudenza internazionale e la Commissione del diritto internazionale sulla prevenzione del danno transfrontaliero hanno puntualizzato il conformarsi degli Stati al dovere di diligenza<sup>127</sup>: oltre all’emanazione di leggi e regolamenti, gli Stati devono disporre di un apparato amministrativo che assicuri loro un controllo effettivo sulle attività pubbliche e private<sup>128</sup>. Rientra nel dovere di diligenza anche un obbligo di prevenzione, il quale richiede agli Stati di adottare tutte le misure necessarie per evitare che le attività esercitate arrechino danni ambientali gravi o irreversibili<sup>129</sup>. Il divieto di inquinamento transfrontaliero risulta violato a prescindere dal verificarsi del danno: esso risulta violato anche nel momento in cui lo Stato non adotta tutte le misure necessarie per la prevenzione del danno<sup>130</sup>.

Le Dichiarazioni di Rio e di Stoccolma non contengono indicazioni precise sull’entità del danno da prevenire. Al contrario, in giurisprudenza e in alcuni trattati internazionali il danno ambientale deve essere qualificato come “significativo” e “serio”: *“The term ‘significant’ is not without ambiguity and a determination has to be made in each specific case. It involves more factual considerations than legal determination. It is to be understood that ‘significant’ is something more than ‘detectable’ but need not be at the*

---

<sup>125</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Stoccolma*, A/CONF.48/14, 1972.

<sup>126</sup> Cfr. *Progetto articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti*, vol. II, Parte 2, 2001.

<sup>127</sup> Sentenza sul caso delle cartiere sul fiume Uruguay, par. 101.

<sup>128</sup> *Progetto CDI prevenzione danno transfrontaliero*, commento art.3, 155.

<sup>129</sup> Sentenza sul caso delle cartiere sul fiume Uruguay, par. 185.

<sup>130</sup> *Progetto CDI responsabilità internazionale*, commento art.2, par. 9.

*level of 'serious' or 'substantial'. The harm must lead to a real detrimental effect on matters such as, for example, human health, industry, property, environment or agriculture in other States. Such detrimental effects must be susceptible of being measured by factual and objective standards*"<sup>131</sup>.

È solo nel 2010 che però la Corte Internazionale di Giustizia attribuisce al principio la natura di norma consuetudinaria con la sentenza delle cartiere sul fiume Uruguay, affermando l'obbligo degli Stati di non provocare danni ambientali oltre i propri confini<sup>132</sup>.

#### 2.4 *Segue: Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina c. Uruguay*

Un caso significativo che oltre a riprendere il principio del divieto di inquinamento transfrontaliero conferisce ad esso natura di norma consuetudinaria è quello delle cartiere sul fiume Uruguay<sup>133</sup>. Il 4 maggio 2006, l'Argentina ha avviato un ricorso presso la Corte di Giustizia contro l'Uruguay, accusando quest'ultima di aver recato dei danni ambientali transfrontalieri all'Argentina in seguito della costruzione di due cartiere sul fiume Uruguay, posto al confine tra i due Paesi<sup>134</sup>. Argentina e Uruguay, il 26 febbraio 1975, hanno firmato lo Statuto del fiume Uruguay<sup>135</sup> con lo scopo di stabilire l'utilizzo razionale del fiume che costituisce il loro confine congiunto. Il suo scopo è quello di disporre: "[...] *a joint machinery necessary for the optimum and rational utilization of the River Uruguay, in strict observance of the rights and obligations arising from treaties and others international agreements in force for each of the Parties*"<sup>136</sup>. L'Argentina, dunque, ha accusato l'Uruguay di aver autorizzato la costruzione delle cartiere, senza rispettare le procedure obbligatorie di notifica e consultazione preventiva ai sensi dello Statuto del 1975.

---

<sup>131</sup> Progetto CDI prevenzione danno transfrontaliero, commento art.2, 152.

<sup>132</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Pulp mills on the river Uruguay (Argentina vs. Uruguay)*, par. 101, 2010.

<sup>133</sup> Corte Internazionale di Giustizia, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina vs. Uruguay)*, 20 aprile 2010.

<sup>134</sup> Machado, *L'uso dei fiumi internazionali: il caso delle cartiere sul fiume Uruguay di fronte alla Corte Internazionale di giustizia*, 2012.

<sup>135</sup> United Nations Treaty series, *Statute of the river Uruguay*, vol. 1295, n. 21425, 1982.

<sup>136</sup> United Nations Treaty series, *Statute of the river Uruguay*, art. 1, vol. 1295, p. 340, 1982.

Disponibile su:

[https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Uruguay\\_River\\_Statute\\_1975.pdf](https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Uruguay_River_Statute_1975.pdf)

Come base per la giurisdizione della Corte, l'Argentina ha invocato l'articolo 60, comma 1, dello Statuto del 1975: *"Any dispute concerning the interpretation or application of the Treaty and the Statute which cannot be settled by direct negotiations may be submitted by either party to the International Court of Justice"*<sup>137</sup>.

Oltre all'accusa presentata dall'Argentina, essa ha avanzato il 13 luglio 2006 anche una richiesta di misure provvisorie nei confronti dell'Uruguay, ordinandogli: *"(a) the obligation to take all necessary measures for the optimum and rational utilization of the River Uruguay; (d) the obligation to take all necessary measures to preserve the aquatic environment and prevent pollution and the obligation to protect biodiversity and fisheries, including the obligation to prepare a full and objective environmental impact study; (e) the obligation to co-operate in the prevention of pollution and the protection of biodiversity and of fisheries"*<sup>138</sup>. Con un'ordinanza, la Corte: *"[...] finds that the circumstances, as they now present themselves to the Court, are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures."*<sup>139</sup>.

Il 30 novembre dello stesso anno anche l'Uruguay ha presentato una richiesta di misure provvisorie nei confronti dell'Argentina: tale richiesta è stata presentata poiché dei gruppi organizzati di cittadini argentini avevano bloccato un ponte fondamentale per l'arrivo di turisti e merci dall'Argentina all'Uruguay<sup>140</sup> e l'Argentina non ha fatto alcuno sforzo per porre fine al blocco. Successivamente, l'Uruguay ha anche chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia di ordinare all'Argentina di: *"(I) [...] prevent or end the interruption of transit between Uruguay and Argentina, including the blocking of bridges and roads between the two States; (II) shall abstain from any measure that might aggravate, extend or make more difficult the settlement of this dispute; and (III) shall abstain from any other measure that might prejudice the rights of Uruguay in dispute"*

---

<sup>137</sup> Statuto sul fiume Uruguay, articolo 60, comma 1, report Corte Internazionale di Giustizia, pag. 14, par 30, 2010.

<sup>138</sup> Corte Internazionale di Giustizia, Case concerning Pulp Mills on the river Uruguay - Request for the indication of provisional measures, pag. 116, par.11, order 13 VII 06. Disponibile su: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/135-20060713-ORD-02-00-EN.pdf>

<sup>139</sup> Corte Internazionale di Giustizia, Case concerning Pulp Mills on the river Uruguay - Request for the indication of provisional measures, pag. 134-135, par. 87, order 13 VII 06.

<sup>140</sup> Corte Internazionale di Giustizia, Case concerning Pulp Mills on the river Uruguay - Request for the indication of provisional measures, submitted by Uruguay, par. I, comma 3, order 30 novembre 2006. Disponibile su: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/13485.pdf>

*before the Court*”<sup>141</sup>. La Corte, con un’ordinanza del 23 gennaio 2007, ha rilevato che le circostanze non erano tali da richiedere l’esercizio del suo potere.

A seguito delle udienze pubbliche tenutesi dal 14 settembre al 2 ottobre 2009, la Corte ha emesso la sua sentenza il 20 aprile 2010. Per quanto riguarda l’Argentina, secondo la quale i progetti avviati dall’Uruguay hanno violato il meccanismo di notifica preventiva e consultazione di cui agli articoli 7<sup>142</sup> e 13<sup>143</sup> dello Statuto del 1975, ossia le violazioni procedurali, la Corte ha osservato che l’Uruguay non ha informato la Commissione amministrativa del fiume Uruguay (CARU) dei progetti, come previsto nello Statuto. La Corte ha quindi concluso che non informando la Commissione prima del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la costruzione delle cartiere, e non informando i piani all’Argentina attraverso la CARU, l’Uruguay ha violato lo Statuto del 1975: *“The Court concludes from the above that Uruguay failed to comply with its obligation to notify the plans to Argentina through CARU under article 7, second and third paragraphs, of the 1975 Statute”*<sup>144</sup>.

Proseguendo, per quanto riguarda le argomentazioni da parte dell’Argentina secondo la quale le attività industriali dell’Uruguay hanno avuto un impatto negativo sulla qualità di alcune aree del fiume, la Corte ha affermato che l’Uruguay non ha violato questi obblighi sostanziali: *“[...] there is no conclusive evidence in the record to show that Uruguay has not acted with the requisite degree of due diligence or that discharges of effluent from the Orion (Botnia) mill have had deleterious effects or caused harm to living resources or to the quality of the water or the ecological balance of the river since it started its operations in November 2007. Consequently, on the basis of the evidence*

---

<sup>141</sup> Corte Internazionale di Giustizia, Case concerning Pulp Mills on the river Uruguay - Request for the indication of provisional measures, submitted by Uruguay, par. III, comma 28, order 30 novembre 2006.

<sup>142</sup> United Nations Treaty series, Statute of the river Uruguay, vol. 1295, n. 21425, articolo 7, 1982. *“If one Party plans to construct new channels, substantially modify or alter existing ones or carry out any other works which are liable to affect navigation, the regime of the river or the quality of its waters, it shall notify the Commission, which shall determine on a preliminary basis and within a maximum period of 30 days whether the plan might cause significant damage to the other Party”*.

<sup>143</sup> United Nations Treaty series, Statute of the river Uruguay, vol. 1295, n. 21425, articolo 13, 1982.

*“The rules laid down in articles 7 to 12 shall apply to all works referred to in article 7, whether national or binational, which either Party plans to carry out within its jurisdiction in the River Uruguay outside the section defined as a river and in the areas affected by the two sections”*.

<sup>144</sup> International Court of Justice, Case concerning Pulp Mills on the river Uruguay – Reports of judgements, advisory opinions and orders, pag. 50, paragrafo 121-122, 20 aprile 2010. Disponibile su: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>

*submitted to it, the Court concludes that Uruguay has not breached its obligations under Article 41*”<sup>145</sup>. Infine, la Corte ha sottolineato anche l’obbligo legale da parte di entrambi gli Stati di cooperare attraverso la Commissione amministrativa del fiume Uruguay, così da garantire i mezzi necessari per promuovere un uso equo del fiume e contemporaneamente proteggerne l’ambiente<sup>146</sup>.

## 2.5 *La tutela dell’ambiente nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*

Dalla fine degli anni ’70, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha proposto più volte di integrare formalmente la tutela ambientale nel quadro convenzionale sui diritti umani, ma tali proposte non hanno mai ricevuto un consenso unanime dagli Stati Membri. In particolare, con la Raccomandazione n. 1614 del 2003<sup>147</sup>, l’Assemblea ha suggerito l’elaborazione di un protocollo aggiuntivo per la protezione dei diritti individuali in materia ambientale: tuttavia l’invito non è stato accolto, lasciando alla giurisprudenza della Corte il compito di interpretare i diritti esistenti in modo da includere le esigenze di protezione ambientale.

Dal momento che mancavano specifiche disposizioni in materia ambientale all’interno della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, era impossibile far valere dinanzi agli organi di Strasburgo, ossia la Commissione Europea e la Corte europea dei diritti dell’Uomo, qualsiasi violazione dei diritti fondamentali che scaturivano da comportamenti umani irrispettosi. Negli anni successivi, a causa del continuo progredire delle problematiche ambientali, quali la crisi climatica e l’inquinamento, l’Europa ha mostrato un maggiore interesse nei riguardi della tutela dell’ambiente tanto da spingere gli organi di Strasburgo a far proprie le istanze ambientaliste che stavano nascendo.

Ad oggi, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha deliberato su circa 300 casi relativi all’ambiente, applicando i diritti contenuti nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo a diverse questioni, quali l’inquinamento, i disastri naturali, l’accesso alle informazioni ambientali<sup>148</sup>. Le norme principali cui la Corte fa riferimento in modo

---

<sup>145</sup> International Court of Justice, *Case concerning Pulp Mills on the river Uruguay – Reports of judgements, advisory opinions and orders*, pag. 91, paragrafo 265, 20 aprile 2010.

<sup>146</sup> International Court of Justice, *Case concerning Pulp Mills on the river Uruguay – Reports of judgements, advisory opinions and orders*, pag. 91, paragrafo 266, 20 aprile 2010.

<sup>147</sup> Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, *Raccomandazione n. 1614*, 2003.

<sup>148</sup> Cfr. Consiglio d’Europa, *Servirsi dei diritti umani per proteggere l’ambiente*.

estensivo per giustificare la protezione dell'ambiente sono; l'Articolo 2, sul diritto alla vita<sup>149</sup>, l'Articolo 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare<sup>150</sup> e l'Articolo 10 sulla libertà di espressione<sup>151</sup>.

Tra le pronunce più importati della Corte EDU con esplicito riferimento alla violazione dell'articolo 2 c'è quella inerente al caso *Öneryildiz c. Turchia* nel 2004<sup>152</sup>, nel quale il ricorrente ha denunciato la morte di alcuni parenti avvenuta a causa di un'esplosione in una discarica sprovvista di qualsiasi piano di messa in sicurezza e inoltre ritenuta pericolosa per la salute dei cittadini. La Corte ha rilevato la violazione dell'articolo 2, sottolineando che le autorità non avevano adottato misure per mettere in sicurezza lo stabile e non avevano messo al corrente i cittadini sui possibili rischi conseguenziali a tale situazione di pericolo.

Un'altra pronuncia importante della Corte con riferimento all'Articolo 8 è quella relativa al caso *Lopez Ostra c. Spagna*<sup>153</sup>: una cittadina spagnola ha denunciato gli effetti nocivi prodotti da un'attività industriale volta al trattamento di scarti provenienti da conchiglie e per la quale lo Stato non aveva adottato i giusti provvedimenti. La Corte ha quindi stabilito che tale circostanza, oltre che a non tutelare l'ambiente, ha anche arrecato un grave disturbo alla vita privata e familiare nonostante non si fosse verificato un pericolo grave per la salute.

Con l'articolo 10, infine, la Convenzione EDU sottolinea l'importanza della libertà di espressione anche in materia ambientale. Un caso che riguarda questo tema è quello di *Noël Mamère c. Francia*<sup>154</sup> nel 2006: Noël Mamère, giornalista francese, durante una trasmissione televisiva aveva fatto alcuni commenti a proposito della gestione da parte delle autorità francesi del disastro di Chernobyl degli anni '80. Egli fu accusato per diffamazione ma la Corte EDU ritenne che non ci fosse alcuna violazione in quanto

---

<sup>149</sup> Convenzione Europea de diritti dell'Uomo (CEDU), articolo 2 – diritto alla vita.

<sup>150</sup> Convenzione Europea de diritti dell'Uomo (CEDU), articolo 8– diritto al rispetto della vita familiare e privata.

<sup>151</sup> Convenzione Europea de diritti dell'Uomo (CEDU), articolo 10 – diritto alla libertà di espressione.

<sup>152</sup> Corte europea dei diritti umani, *Öneryildiz c. Turchia*, ric. N. 48939/99, sentenza 30 novembre 2004.

<sup>153</sup> Corte europea dei diritti umani, *Lopez Ostra c. Spagna*, ricorso n. 16798/90, sentenza 9 dicembre 1994.

<sup>154</sup> Corte europea dei diritti dell'Uomo, *Noël Mamère c. Francia*, ric. N. 12697/03, sentenza 7 novembre 2006.

esprimersi a riguardo dell'ambiente o della salute pubblica è concesso ad ogni individuo, senza essere minacciati o perseguitati.

## 2.6 *La Convenzione di Aarhus: diritti e partecipazione ambientale*

Con l'entrata in vigore della Convenzione di Aarhus<sup>155</sup> si apportano significativi ampliamenti nel campo del diritto internazionale ambientale.

La Convenzione di Aarhus è un accordo multilaterale con il quale viene attribuita la possibilità ai cittadini di accedere alle informazioni ambientali<sup>156</sup>, alla partecipazione pubblica del processo decisionale e alla giustizia in materia ambientale: l'obiettivo principale è quello di rafforzare il rapporto tra governo e società civile. Il coinvolgimento dei soggetti a tali processi consente una maggiore legittimazione delle scelte adottate dai governi, permette di comprendere più approfonditamente quali sono i temi e le scelte a proposito delle quali si dibatte e fortifica ancor di più il concetto di democrazia rappresentativa<sup>157</sup>.

Si conferisce così al tema della protezione ambientale una dimensione soggettiva strettamente connessa al tema dei diritti umani, dal momento che il solo diritto alla partecipazione pubblica racchiude in sé il diritto alla libertà di espressione, di informazione, alla partecipazione politica, alla libertà di associazione.

Ancora prima della formulazione della Convenzione di Aarhus, la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 ha evidenziato che a livello internazionale vi era la necessità di introdurre un principio che desse diritto ai cittadini di essere informati sulle problematiche ambientali e di poter partecipare. Il Principio 10 della Dichiarazione stabilisce che “*At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making process. States shall facilitate and encourage public awareness and*

---

<sup>155</sup> Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), *Convenzione di Aarhus*, 30 ottobre 2001.

<sup>156</sup> Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), *Convenzione di Aarhus*, direttiva 2003/4.

<sup>157</sup> T. Tonchia, *Diritti dell'uomo e ambiente, la partecipazione dei cittadini alle decisioni sulla tutela dell'ambiente*, Cedam, Padova, pp. 4, 1990.

*participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided*”<sup>158</sup>.

La partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali rende il diritto internazionale ambientale aperto al coinvolgimento diretto delle persone, intese come titolari di diritti e obblighi e non riguarda più il solo rapporto tra Stati e protezione dell’ambiente<sup>159</sup>.

Un ulteriore elemento importante possibile grazie alla Convenzione di Aarhus è la diffusione pubblica delle informazioni in materia ambientale: le autorità pubbliche hanno il dovere di possedere e aggiornare le informazioni ambientali e, in caso di emergenza, devono diffondere le informazioni utili per prevenire o evitare eventuali danni. La diffusione delle informazioni può, e deve, avvenire tramite le normative, i piani, le politiche ambientali, ma la Convenzione rende ancor più effettivo l’accesso al diritto all’informazione prevendendo i cosiddetti obblighi di “meta-informazione”, ossia l’obbligo da parte delle autorità di diffondere anche il tipo e lo scopo dell’informazione ambientale, oltre che alle condizioni e le procedure che hanno portato ad ottenerla<sup>160</sup>.

## 2.7 *Il Protocollo di Kyoto: impegni per la riduzione delle emissioni*

Mentre la Convenzione di Aarhus segna una svolta sulla partecipazione pubblica, il Protocollo di Kyoto segna vincoli concreti ai Paesi industrializzati per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997 nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), rappresenta uno dei primi tentativi concreti della comunità internazionale di affrontare il problema del riscaldamento globale<sup>161</sup>. Questo accordo impone agli Stati industrializzati l’obbligo di ridurre le

---

<sup>158</sup> Nazioni Unite, *Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’Ambiente e lo Sviluppo*, A/CONF.151/26/Rev.1, 1992. Cfr. S. Marchisio, *Gli atti di Rio del diritto internazionale*, pp. 581-621, 1992.

<sup>159</sup> A. Del Vecchio – A. Dal Ri Junior, *il diritto internazionale dell’ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, Editoriale Scientifica, pp. 133-182, 2005.

<sup>160</sup> J. Ebesson, *Information, Participation and Access to justice: the model of the Aarhus Convention*, background paper n. 5, Ginevra, 16 gennaio 2002.

<sup>161</sup> United Nations, *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, 1997.

emissioni di sei gas serra principali: biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo.

Il Protocollo esonera dai suoi obblighi i Paesi in via di sviluppo dal momento che questi Paesi hanno avuto emissioni storicamente inferiori rispetto alle economie avanzate e la loro crescita economica e la lotta alla povertà sono state considerate prioritarie rispetto alla riduzione delle emissioni.

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi, il trattato prevedeva tre meccanismi flessibili<sup>162</sup>: *Carbon Sink*: misure naturali per assorbire CO<sub>2</sub> dall'atmosfera, come il rimboschimento e la riforestazione, *Clean Development Mechanism (CDM)*: investimenti in infrastrutture e tecnologie nei Paesi in via di sviluppo per ridurre le emissioni., *Emission Trading (ET)*: un sistema di scambio di quote di emissione tra Stati, assegnando un valore economico alle emissioni di gas serra.

Dal punto di vista diplomatico, il Protocollo è stato un passo storico ma sul piano ambientale i risultati sono limitati. Gli obiettivi vincolanti per i Paesi più sviluppati sono racchiusi nell'Allegato B del Protocollo e prevedono la riduzione delle emissioni di almeno il 5,2% entro il periodo 2008-2012<sup>163</sup>. In questi anni di attuazione, le emissioni dei Paesi aderenti sono diminuite, ma l'effettivo raggiungimento degli obiettivi è rimasto incerto.

Un aspetto critico è rappresentato dal fatto che alcuni dei principali responsabili delle emissioni globali, come Cina, India e Stati Uniti, non sono vincolati dal protocollo. La Cina e l'India, pur essendo tra i maggiori inquinatori, sono considerati Paesi in via di sviluppo e quindi esenti da qualsiasi obblighi. Gli Stati Uniti, invece, hanno rifiutato di aderire, lasciando fuori dal protocollo circa il 40% delle emissioni globali.

Nonostante i suoi limiti, il Protocollo ha posto le basi per accordi successivi, come l'Accordo di Parigi del 2015, che mira ad un impegno più ampio e condiviso. La sfida attuale resta quella di rafforzare la cooperazione internazionale e accelerare la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile ed equo per tutti.

---

<sup>162</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change, *Kyoto Protocol Mechanisms*, 2005.

<sup>163</sup> United Nations, *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, art. 3, 1997.

2.8 *Cambiamento climatico e diritti umani: il caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*

Con la recente sentenza del 9 aprile 2024, la Corte di Strasburgo si è pronunciata in merito al caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera* <sup>164</sup>: il caso mette in luce i doveri degli Stati derivanti dalla CEDU nel contesto del cambiamento climatico.

Quattro delle duemila donne dell'associazione Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, hanno fatto causa alle autorità statali di fronte al Tribunale amministrativo federale svizzero nel 2016. Le donne sostengono che a causa del riscaldamento globale le loro condizioni di vita sono peggiorate, aumentando il rischio di mortalità e patologie. Esse insinuano che le autorità svizzere non abbiano garantito il rispetto dei loro diritti umani, dovuto alla mancata adozione di misure adeguate a contrastare il cambiamento climatico e venendo meno all'Accordo di Parigi di mantenere la temperatura media globale al di sotto di 2°C.

Esse sostengono, quindi, la violazione dell'articolo 10, 73 e 74 della Costituzione svizzera<sup>165</sup>, rispettivamente il diritto alla vita, il principio di sostenibilità e di protezione dell'ambiente, e anche dell'articolo 2 sul diritto alla vita e 8 sul diritto al rispetto della vita familiare e privata della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il primo ricorso risale al 2018 ma è stato respinto dal Tribunale federale amministrativo svizzero<sup>166</sup>, così come il ricorso successivo presso la Corte Suprema federale svizzera nel 2020<sup>167</sup>. Le ricorrenti si rivolsero quindi alla Corte di Strasburgo, sottolineando la violazione degli articoli 2 e 8 della CEDU ma anche dell'articolo 6 in merito al diritto a un equo processo, ai sensi del quale: *“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale [...]”*<sup>168</sup>. La Corte di Strasburgo ha ritenuto il ricorso ammissibile ed è subito entrata nel merito delle questioni sollevate, decidendo

<sup>164</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others c Svizzera*, ricorso n. 53600/20, Strasburg, 2024. Testo disponibile su: [https://hudoc.echr.coe.int/#/{%22tabview%22:\[%22document%22\],%22itemid%22:\[%22001-233258%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#/{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-233258%22]})

<sup>165</sup> Costituzione federale della Confederazione Svizzera, accettata durante la votazione popolare del 18 aprile 1999, RU 1999 2556.

<sup>166</sup> Tribunale federale svizzero, decisione A-2992/2017, I sezione.

<sup>167</sup> Corte suprema federale della Svizzera, decisione n. 1C\_37/2019.

<sup>168</sup> Convenzione Europea de diritti dell’Uomo (CEDU), articolo 6 – diritto a un equo processo.

però di regolare l'accesso dei ricorrenti ai soli soggetti che soddisfano due requisiti: [...] *(a) the applicant must be subject to a high intensity of exposure to the adverse effects of climate change, that is, the level and severity of (the risk of) adverse consequences of governmental action or inaction affecting the applicant must be significant; and (b) there must be a pressing need to ensure the applicant's individual protection, owing to the absence or inadequacy of any reasonable measures to reduce harm*”<sup>169</sup>.

La Corte, però, ha anche ritenuto legittimate a presentare ricorso le ONG, considerate come uno strumento rappresentativo delle istanze dei singoli. Se vorranno presentare ricorso, esse dovranno essere: “[...] *(a) lawfully established [...] (b) able to demonstrate its purpose [...] (c) qualified and representative to act on behalf of members or other affected individuals [...]*”<sup>170</sup>.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto legittimata ad agire solo l'associazione e non le quattro donne che hanno presentato il ricorso, non attribuendo così alle quattro ricorrenti lo status di vittima, in quanto: “*while the above findings undoubtedly suggest that the applicants belong to a group which is particularly susceptible to the effects of climate change, that would not, in itself, be sufficient to grant the victim status [...]*”<sup>171</sup>. La scelta di non legittimare le quattro donne ad agire è volta a prevenire e evitare futuri ricorsi generalizzati.

La Corte, entrando nel merito della questione, si è pronunciata sulla mancata osservanza dell'articolo 8 e ha sottolineato come il cambiamento climatico rappresenti una grave minaccia al godimento dei diritti umani garantiti dalla Convenzione, motivo per il quale le autorità competenti devono adottare misure adeguate per affrontare il problema<sup>172</sup>, per prevenire l'aumento di concentrazioni di gas serra nell'aria e l'innalzamento della temperatura globale<sup>173</sup> e hanno la responsabilità di garantire i diritti e le libertà sancite nella Convenzione. Nel paragrafo 545 della decisione si sottolinea

---

<sup>169</sup> Corte Europea dei diritti dell'Uomo, decisione 9 aprile 2024, ricorso 53600/20, paragrafo 487.

<sup>170</sup> Corte Europea dei diritti dell'Uomo, decisione 9 aprile 2024, ricorso 53600/20, paragrafo 502.

<sup>171</sup> Corte Europea dei diritti dell'Uomo, decisione 9 aprile 2024, ricorso 53600/20, paragrafo 531.

<sup>172</sup> Corte Europea dei diritti dell'Uomo, decisione 9 aprile 2024, ricorso 53600/20, paragrafo 437.

<sup>173</sup> Corte Europea dei diritti dell'Uomo, decisione 9 aprile 2024, ricorso 53600/20, paragrafo 546.

come *“the States’s primary duty is to adopt, and to effectively apply in practice, regulations and measures capable of mitigating the existing and potentially irreversible future effects of climate change”*<sup>174</sup>. Sulla base di questo principio, che dispone agli Stati di applicare delle misure che riducano gli effetti del cambiamento climatico per garantire i diritti umani, la Corte delinea il concetto di “obbligazione climatica” ossia la necessità da parte delle autorità statali di intraprendere azioni immediate da incorporare in ambito normativo vincolante a livello nazionale. La Corte sottolinea anche come l’intervento da parte Stati si sia particolarmente ridotto, in quanto essi potranno intervenire solo sulla scelta dei mezzi idonei.

Ritornando al caso, in seguito alla valutazione delle autorità svizzere in tema di cambiamento climatico, la Corte di Strasburgo conferma la violazione dell’articolo 8 della Convenzione EDU, affermando che: *“[...] there were some critical lacunae in the Swiss authorities’ process of putting in place the relevant domestic regulatory framework, including a failure by them to quantify national GHG emissions limitations. Furthermore, the Court has noted that, as recognised by the relevant authorities, the State had previously failed to meet its past GHG emission reduction targets”*<sup>175</sup>.

Perciò, dal momento che la Svizzera non è riuscita a raggiungere e ad attuare il quadro legislativo ed amministrativo stabilito e non ha rispettato gli obiettivi prefissati per ridurre le emissioni, la Corte ha ufficialmente dichiarato la violazione da parte dello Stato dell’Articolo 8 della Convenzione.

La Corte si è espressa anche in merito alla violazione dell’Articolo 6 della Convenzione, relativo al diritto ad un equo processo. I tribunali nazionali devono garantire il rispetto degli obblighi racchiusi nella Convenzione: il rifiuto da parte dei tribunali svizzeri di prendere in carica il ricorso, senza per lo più aver fornito delle motivazioni convincenti, ha portato la Corte a ritenere compromesso il diritto ad un equo processo<sup>176</sup>, dichiarando così violato l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

---

<sup>174</sup> Corte Europea dei diritti dell’Uomo, decisione 9 aprile 2024, ricorso 53600/20, paragrafo 545.

<sup>175</sup> Corte Europea dei diritti dell’Uomo, decisione 9 aprile 2024, ricorso 53600/20, paragrafo 573.

<sup>176</sup> Corte Europea dei diritti dell’Uomo, decisione 9 aprile 2024, ricorso 53600/20, paragrafi 629.

### CAPITOLO III

## IL RUOLO DELL'OMC NELLA PROMOZIONE DI POLITICHE AMBIENTALI GLOBALI

### *3. Il ruolo del GATT nella formazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*

L'attuale sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nasce in seguito agli accordi adottati durante la Conferenza di Marrakech del 1994, detta anche Uruguay Round. In questa occasione si decise di riformare la disciplina pattizia degli accordi commerciali tra Stati, fino ad allora contenuta nel "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT), formalizzato per la prima volta nel 1947, e di sostituirlo successivamente con una serie di accordi internazionali dedicati ognuno a determinati settori del commercio internazionale, come ad esempio l'agricoltura, il settore tessile<sup>177</sup>.

Per quasi cinque decenni, il GATT ha rappresentato l'unico trattato multilaterale che stabilisse regole di commercio internazionale. Esso non fu mai definito come un'organizzazione internazionale, come ad esempio l'International Monetary Fund (FMI), in quanto privo di un proprio budget e di una struttura organizzativa e burocratica: le risorse finanziarie della GATT provengono da un organo della Conferenza delle Nazioni Unite su commercio e occupazione, detto Interim Committee of the International Trade Organization (siglato ICITO)<sup>178</sup>.

Dal punto di vista costituzionale, gli Organi principali del GATT sono stati le sessioni delle "Parti Contraenti agenti collettivamente", il Segretario esecutivo delle Parti Contraenti) e il Comitato intersessionale, sostituito poi dal 1960 dal Consiglio dei rappresentanti delle Parti Contraenti, il quale fu l'organo esecutivo del GATT e a cui spettavano le decisioni più importanti per la risoluzione delle controversie<sup>179</sup>. Il GATT non è stato riconosciuto come un'organizzazione nell'ambito del diritto internazionale in quanto i Paesi che ne hanno fatto parte sono stati indicati come "Parti Contraenti" di un

---

<sup>177</sup> World Trade Organization, *Understanding the WTO: basics - The GATT years*. Disponibile su: [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact4\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm).

<sup>178</sup> Yearbook of the United Nations, *The Interim Commission for the international trade organization and the General Agreement on Tariffs and Trade*, Capitolo XV, pag. 922, 1967.

<sup>179</sup> Yearbook of the United Nations, *The Interim Commission for the international trade organization and the General Agreement on Tariffs and Trade*, Capitolo XV, pag. 922-923, 1967.

accordo e non in quanto membri di un'organizzazione: nonostante ciò, è all'interno del GATT che si sono discusse e adottate le politiche di regolazione del commercio internazionale.

Il GATT si è aperto a nuove istanze nel corso degli anni a seguito di diverse sessioni di negoziati, i quali si sono sempre dedicati alla riduzione delle tariffe doganali ma con il Tokyo Round del 1973<sup>180</sup> il GATT ha introdotto nuove richieste, nuovi accordi comprendenti misure non tariffarie, nuovi settori del commercio e ha adottato anche politiche più decisive nei confronti nei Paesi in via di sviluppo.

I round successivi sono stati meno incisivi rispetto a quello svolto a Tokyo poiché non fecero altro che integrare e modificare le norme originarie, includendo all'accordo nuovi accordi multilaterali di diversi settori, fino a quando si raggiunsero oltre 200 accordi: durante l'ultimo round, l'Uruguay round del 1994, ha preso vita l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

### 3.1 *Il commercio e l'ambiente nell'agenda dell'OMC: le sfide del XXI secolo*

La comunità internazionale, negli ultimi anni, ha rivolto un'attenzione crescente al legame tra sviluppo commerciale e tutela dell'ambiente. In uno scenario globale segnato dall'aumento delle preoccupazioni ecologiche e da una progressiva liberalizzazione del commercio, è emersa la necessità di bilanciare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente<sup>181</sup>. Ciò comporta un ripensamento dell'attuale sistema commerciale multilaterale, il quale dovrà introdurre nuove misure volte a promuovere la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile: le tematiche centrali da affrontare sono l'aggiornamento delle normative dell'Organizzazione mondiale del Commercio<sup>182</sup>, l'implementazione degli accordi multilaterali in materia ambientale e l'introduzione di nuovi strumenti di regolazione, come il commercio di sostanze pericolose.

La sede privilegiata per la discussione di tali questioni è rappresentata dal Comitato per il Commercio e l'Ambiente<sup>183</sup>, istituito nel 1995 dalla stessa OMC, incaricato di

---

<sup>180</sup> World Trade Organization, *The Tokyo Round*, 1973.

<sup>181</sup> Sanchs, J. D., *The Age of Sustainable Development*, Columbia University Press, 2015.

<sup>182</sup> Basedow, R., *Reforming the WTO; identifying politically viable options for an incremental reform*, 2017.

<sup>183</sup> WTO, *Committee on Trade and Environment*, 1995.

esaminare le interazioni tra le politiche commerciali e ambientali e con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile (*"identify the relationship between trade measures and environmental measures, in order to promote sustainable development"*).

L'istituzione del Comitato ha confermato quanto era già stato dichiarato durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), durante la quale si riconobbe che per perseguire lo sviluppo sostenibile fosse necessario superare l'approccio settoriale che trattava separatamente le politiche ambientali, sociali ed economiche. Per attuare quanto affermato, i governi concordarono un piano d'azione globale, l'Agenda 21, alla luce della quale si è affermata l'idea di un sistema commerciale internazionale più aperto e regolamentato e che incentivi un utilizzo più efficiente delle risorse naturali, sia in termini economici che ambientali<sup>184</sup>.

Riprendendo quanto affermato dall'Agenda 21 e successivamente dalla nuova Agenda 2030, anche l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha cercato di incoraggiare gli Stati membri ad adottare politiche volte ad armonizzare commercio e sostenibilità, tuttavia senza risultati<sup>185</sup>. Fin dalla sua creazione nel 1995, l'OMC ha incontrato grandi difficoltà nel portare a termine i cicli di negoziazione commerciale su scala globale: ad esempio, il Doha Round avviato nel 2001 volto a riequilibrare il sistema commerciale a favore dei Paesi in via di sviluppo, avrebbe dovuto concludersi nel 2005 ma termina definitivamente solo nel 2011<sup>186</sup>.

L'Agenda di Doha sullo Sviluppo apre un dibattito sulla relazione tra ambiente e sviluppo sostenibile: i negoziati hanno cercato di individuare formule di compatibilità tra accordi globali di tutela dell'ambiente e il sistema dell'Organizzazione mondiale del Commercio per incentivare i prodotti eco-compatibili.

Solo nel 2013 gli Stati membri hanno trovato un'intesa unanime con la firma dell'Accordo di Bali<sup>187</sup>: si tratta di un insieme di norme volte a semplificare le procedure commerciali, offrendo ai Paesi in via di sviluppo strumenti più flessibili per rafforzare il commercio internazionale a beneficio delle economie meno avanzate. Sebbene sia stato celebrato come un momento storico per l'OMC, molti osservatori lo hanno considerato

---

<sup>184</sup> Bhagwati J., *In Defense of Globalization*, Oxford University Press, 2004.

<sup>185</sup> Esty D.C., *Greening the GATT: trade, environment and the future*, Peterson institute for international economics, 1994.

<sup>186</sup> World Trade Organization, *4<sup>th</sup> Ministerial Declaration*, Doha, 2001.

<sup>187</sup> World Trade Organization, *Bali Ministerial Declaration*, 2013.

come un compromesso parziale che ha risposto alle istanze dei Paesi meno sviluppati<sup>188</sup>: l'Accordo di Bali avrebbe dovuto rappresentare un passo avanti per sbloccare lo stallo del Doha Round, ma il suo impatto è stato limitato e successivamente all'Accordi, l'OMC ha trovato difficoltà nel produrre ulteriori intese di rilievo. Tra queste, l'Accordo sulla Facilitazione degli Scambi (Trade Facilitation Agreement, TFA), entrato in vigore nel 2017, prevede disposizioni in materia doganale ed è volto a migliorare l'accesso al mercato per i Paesi in via di sviluppo<sup>189</sup>. Nel frattempo, molti Stati membri dell'Organizzazione hanno iniziato a stringere degli accordi commerciali regionali che affrontassero questioni cruciali come l'economia digitale, gli investimenti, la regolazione della concorrenza e la sostenibilità ambientale<sup>190</sup>.

### 3.2 *Il ruolo dell'OMC tra sostenibilità ambientale e commercio globale*

Se l'OMC riuscisse a rafforzare il proprio ruolo rimuovendo barriere e distorsioni nei mercati globali, il commercio internazionale diventerebbe un motore di crescita più efficiente e sostenibile: gli Stati potrebbero specializzarsi nei settori in cui possiedono maggiori vantaggi, relazionati alle loro risorse ambientali e naturali<sup>191</sup>, la liberalizzazione degli scambi potrebbe facilitare la diffusione di tecnologie sostenibili e aumentare le risorse per la protezione ambientale a governi e imprese. Al contrario, l'assenza di una strategia internazionale efficace per garantire lo sviluppo sostenibile rischia di accrescere gli impatti negativi delle attività economiche sull'ambiente: se non verranno introdotte misure adeguate che garantiscano la tutela ambientale, si potrebbe assistere ad un incremento delle industrie orientate all'esportazione di sostanze altamente inquinanti<sup>192</sup> e così la liberalizzazione degli scambi potrebbe accentuare la pressione sulle risorse naturali, quali acqua, legname, terreni agricoli.

---

<sup>188</sup> Rodrik D., *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, W.W Norton & company, 2011.

<sup>189</sup> World Trade Organization, *Trade Facilitation Agreement*, in vigore dal 22 febbraio 2017. Rientra nella categoria degli accordi commerciali multilaterali ed è stato ratificato da 115 Stati Membri dell'OMC.

<sup>190</sup> Baldwin R., *The great convergence: information technology and the new globalization*, Harvard University Press, 2016.

<sup>191</sup> Krugman P., *Geography and Trade*, MIT Press, 1991.

<sup>192</sup> Copeland B. R., Taylor M. S., *Trade and the Environment: theory and evidence*, Princeton University Press, 2003.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalle diverse politiche ambientali nazionali, le quali potrebbero generare tensioni commerciali tra gli Stati. A tal proposito, l'Articolo XX del "General Agreement on Tariffs and Trade" afferma che: *"Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures"*<sup>193</sup>. Ciò significa che, sebbene i membri dell'OMC abbiano diritto di adottare misure per proteggere l'ambiente all'interno del loro territorio, esse non devono risultare discriminatorie o arbitrarie tra Paesi in cui prevalgono le stesse condizioni.

I nuovi obiettivi globali dovranno quindi basarsi su un nuovo sistema di distribuzione delle responsabilità, capace di garantire equilibrio tra le esigenze di crescita economica e quelle di giustizia ambientale: per fare ciò, l'OMC dovrà facilitare il dialogo tra le economie più avanzate e quelle emergenti, cercando soluzioni che rispettino le differenti esigenze di sviluppo<sup>194</sup>.

I Paesi in via di sviluppo e le economie in transizione, a differenza dei Paesi industrializzati, esprimono preoccupazione in merito al dibattito su ambiente e commercio: da una parte essi richiedono la modifica dei modelli di produzione e di consumo dei Paesi sviluppati, ma dall'altra temono che la mancanza di norme ambientali possa ostacolarli nell'accesso al mercato.

I Paesi meno sviluppati rappresentano un'importante risorsa di tecnologie e prodotti rispettosi dell'ambiente in quanto molte merci da esportazione sono prodotte utilizzando elementi di produzione organici invece che sintetici: la produzione nel rispetto dell'ambiente permetterà ai Paesi meno sviluppati di beneficiare di premi di mercato assegnati dai modelli di consumo. Come precedentemente affermato nell'Agenda 21, è necessario che le decisioni ambientali vengano prese in considerazione da tutte le altre politiche e non solo in quelle legate direttamente all'ambiente, in modo tale da garantire le prospettive di sviluppo a lungo termine nei Paesi meno sviluppati.

---

<sup>193</sup> World Trade Organization, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, Article XX-Exceptions, 1994.

<sup>194</sup> Rodrik D., *Straight talk on trade: ideas for a sane world economy*, Princeton University Press, 2017.

### 3.3 Il G7, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il commercio internazionale

Il 2017 è stato l'anno della presidenza italiana durante il G7, denominato Vertice di Taormina. Uno dei temi caratterizzanti durante il vertice è stato quello del commercio internazionale, seguito dal tema dell'economia globale e delle questioni di politica estera. Il commercio internazionale è ormai un tema centrale e molto discusso dai leader politici e, allo stesso tempo, è al centro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Alcuni Obiettivi dell'Agenda 2030 sono riconducibili al tema della crescita economica e del commercio, tra cui l'Obiettivo 8: *"Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all"*<sup>195</sup> ma soprattutto l'Obiettivo 17: *"Revitalize the global partnership for sustainable development"*<sup>196</sup>. Il Target relativo al commercio internazionale nell'Obiettivo 17 è: *"Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda"*<sup>197</sup>. Da questo ultimo target si deduce da un lato, il contrasto al protezionismo e dall'altro il sostegno al sistema di commercio multilaterale, basato su regole condivise e sull'OMC.

La frammentazione dei mercati e la conseguente politica protezionista limitano le società nella possibilità di godere a pieno dei benefici dell'imprenditoria e dell'innovazione, ostacolando le relazioni commerciali in tutto il mondo e mettendo così a repentaglio i benefici del commercio globale<sup>198</sup>. A tal proposito, nel comunicato del vertice i Leader hanno dichiarato: *[...] we reiterate our commitment to keep our markets open and to fight protectionism, while standing firm against all unfair trade practices"*<sup>199</sup>. Le importazioni e le esportazioni garantiscono la crescita economica, ma favoriscono anche la creazione di posti di lavoro, l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile. Perciò

---

<sup>195</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 8, 2015.

<sup>196</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 17, 2015.

<sup>197</sup> Nazioni Unite, *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, A/RES/70/1, Obiettivo 17, Target 17.10, 2015.

<sup>198</sup> Organizzazione Mondiale del Commercio, *World Trade Report: Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future*, 2023.

<sup>199</sup> Comunicato dei Leader durante il Vertice G7 di Taormina, par. 19, 2017

i Paesi del G7 devono cercare di rafforzare il dialogo e garantire condizioni di parità, in modo da creare un sistema commerciale equo e basato su regole condivise.

Un altro tema discusso dai Leader del Vertice di Taormina è quello relativo alle politiche industriali: si discute a proposito di nuove tecnologie, servizi e prodotti e su un maggiore impatto sostenibile, raggiungibile tramite l'uso di energia e risorse naturali<sup>200</sup>. Le innovazioni rendono possibile lo sviluppo sostenibile, portando alla creazione di un'economia più circolare, digitalizzata e a basse emissioni.

I principi discussi a Taormina hanno avuto diverse difficoltà ad affermarsi, tanto da essere stati salvaguardati e ripresi durante il Vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 di Amburgo<sup>201</sup>, ribadendo l'impegno di affrontare tali temi anche durante l'undicesima Conferenza Ministeriale dell'OMC<sup>202</sup>.

### 3.4 *Sostenibilità e commercio: il ruolo del G20 di Rio de Janeiro*

Il Gruppo dei Venti, o G20, è un sistema di dialogo su temi economici e finanziari, volto a promuovere la cooperazione e una crescita stabile e sostenibile. La prima convocazione risale al 1999 e tenutasi a Berlino, indetta in seguito alle crisi finanziarie degli anni '90 e con lo scopo di favorire il dialogo e la cooperazione tra i Paesi industrializzati e in via di sviluppo e di promuovere le nuove economie.

Il Gruppo è costituito dai Paesi che dominano il panorama globale<sup>203</sup> e che rappresentano circa l'85% del PIL, il 75% del commercio internazionale e i due terzi della popolazione mondiale, e dalle organizzazioni internazionali più importanti, quali il fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'OCSE, le Nazioni Unite.

Ogni anno i Paesi, a rotazione, ospitano la Presidenza che ha il compito di redigere le priorità di cui si andrà a discutere, coordinare le attività, organizzare le riunioni, provvedere alla pubblicazione e diffusione dei documenti ufficiali.

---

<sup>200</sup> Comunicato dei Leader durante il Vertice G7 di Taormina, par. 31, 2017

<sup>201</sup> Consiglio dell'Unione Europea, *Vertice del G20 ad Amburgo, Germania, 7-8 luglio 2017*.  
Disponibile su: <https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2017/07/07-08/>

<sup>202</sup> Organizzazione Mondiale del Commercio, *Buenos Aires Declaration*, dicembre 2017.  
Disponibile su: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/womenandtrade\\_e/buenos\\_aires\\_declaration\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/womenandtrade_e/buenos_aires_declaration_e.htm)

<sup>203</sup> Fanno parte del Gruppo dei Venti: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Messico, Repubblica del Sud Africa, Russia, Turchia, Unione europea e i paesi del G7.

L'ultimo summit che ha visto coinvolti i 20 Paesi si è svolto il 18 e il 19 novembre 2024 in Brasile, a Rio de Janeiro, e rilancia l'impegno ad accelerare il perseguimento degli obiettivi racchiusi nell'Agenda 2030, tra cui l'inclusione sociale, la lotta contro la povertà, lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica, ma è volto anche a trovare un accordo con i Paesi per gestire efficacemente l'economia globale e sostenere nuove riforme multilaterali.

Il motto adottato dal G20 durante il Vertice brasiliano è “Costruire un mondo giusto e un pianeta sostenibile”, in cui le disuguaglianze vengono combattute mostrando solidarietà, ambizione e non egoismo o rassegnazione e gli obiettivi di sviluppo sostenibile verranno raggiunti entro la scadenza. La Presidenza brasiliana ha deciso di dividere i temi da affrontare in tre sezioni, i quali convergeranno nella Dichiarazione finale del G20: 1) inclusione sociale e lotta contro la fame e la povertà (par. 14-34); 2) sviluppo sostenibile, transizioni energetiche e azione per il clima (par. 35-60); 3) la riforma delle istituzioni di governance globale (par. 61-79)<sup>204</sup>.

In merito al primo tema trattato nella Dichiarazione, i leader rispondono alla crescita sostanziale della povertà, che oggi affligge circa 733 milioni di persone, istituendo l'Alleanza globale contro la fame e la povertà, un programma aperto a tutti gli Stati al quale hanno fino ad ora aderito più di 80 Paesi. Nella Dichiarazione finale, i leader riportano: “*We invite all countries, international organizations, multilateral development banks, knowledge countries and philanthropic institutions to join the Alliance so we can accelerate efforts to eradicate hunger and poverty while reducing inequalities and contributing to revitalizing global partnerships for sustainable development*”<sup>205</sup>.

Sul tema delle disuguaglianze i leader ritengono che la tassazione progressiva sia uno strumento efficace per ridurre le disuguaglianze interne, consolidare i bilanci nazionali e così favorire una crescita sostenibile, equilibrata. A tal proposito, ritengono che: “*With full respect to tax sovereignty, we will seek to engage cooperatively to ensure that ultra-high-net-worth individuals are effectively taxed*”<sup>206</sup>. I Paesi leader si impegnano a promuovere la Cooperazione Fiscale Internazionale, la quale, se gestita bene dagli Stati,

---

<sup>204</sup> G20 Brasil 2024, *G20 Rio de Janeiro Leader's Declaration*, 19 novembre 2024.

<sup>205</sup> Dichiarazione dei Leader del Vertice di Rio de Janeiro, *Social inclusion and the fight against hunger and poverty*, paragrafo 15, 19 novembre 2024.

<sup>206</sup> Dichiarazione dei Leader del Vertice di Rio de Janeiro, *Social inclusion and the fight against hunger and poverty*, paragrafo 20, 19 novembre 2024.

può garantire la promozione di dibattuti su principi fiscali o portare all'elaborazione di meccanismi di sanzione volti a contrastare delle pratiche fiscali illecite.

I leader si impegnano anche a contrastare le disuguaglianze dovute all'età, al sesso, alla religione, allo stato economico, impegnandosi a promuovere l'accesso di tutte le persone ai servizi essenziali, ad un lavoro dignitoso e ad altre opportunità economiche e sociali che permettano il loro inserimento nella società senza alcuna distinzione. Al paragrafo 24 della Dichiarazione, i leader: *“are striving to promote the social, economic, and political inclusion and empowerment of all, including by eliminating discriminatory laws, policies, and practises and promoting appropriate legislation, policies, and action in this regard, in particular on combating racism and promoting ethnic and racial equality”*<sup>207</sup>.

Oltre ai temi appena trattati, molti altri rientrano nella parte sociale: viene approfondita l'importanza nel creare nuovi posti di lavoro di qualità per tutti così da raggiungere l'inclusione sociale, il raggiungimento dell'emancipazione delle donne in tutti i settori e l'impegno di tutte le persone e delle istituzioni di mettere fine alla violenza di genere e l'impegno a sostenere il pieno rispetto dei diritti umani.

I leader affrontano il tema dello sviluppo sostenibile, riaffermando di voler continuare a sostenere l'Accordo di Parigi sul clima del 2015 per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e istituendo una mobilitazione globale contro il cambiamento climatico. Gli Stati auspicano ad un'azione urgente che può essere possibile solo grazie all'aiuto della società e dell'economia, le quali devono rispondere ai crescenti impatti del cambiamento climatico, e ad una riforma dell'architettura finanziaria internazionale che possa sostenere le sfide di sviluppo sostenibile e del cambiamento climatico. I leader del G20 hanno sottolineato l'esigenza di aumentare finanziamenti ed investimenti pubblici e privati per il clima e che ci si concentri maggiormente sui Paesi in via di sviluppo.

Per quanto riguarda l'energia rinnovabile: *“we support the implementation of efforts to triple renewable energy capacity globally and double the global average annual rate of energy efficiency improvements globally through existing targets and policies, similarly support the implementation with respect to other zero and low-emission*

---

<sup>207</sup> Dichiarazione dei Leader del Vertice di Rio de Janeiro, *Social inclusion and the fight against hunger and poverty*, paragrafo 24, 19 novembre 2024.

*technologies, including abatement and removal technologies in line with national circumstances by 2030*”<sup>208</sup>. I leader rilanciano l’impegno a triplicare la capacità di energia rinnovabile e a raddoppiare il tasso annuo medio globale per migliorare l’efficienza energetica, richiamando i “Principi per transizioni energetiche giuste e inclusive” adottati dal G20 Energy Transitions Working Group.

L’ultimo punto discusso dai leader è quello relativo alle riforme delle istituzioni di governance globale, in merito alle quali i leader si dichiarano pronti *“to work for a reinvigorated and strengthened multilateral system, rooted in the purposes and principles of the UN Charter and International law, with renewed institutions and a reformed governance that is more representative, effective, transparent and accountable, reflecting the social, economic and political realities of the 21st century”*<sup>209</sup>.

Tra le riforme da apportare rientrano quelle relative al Consiglio di sicurezza ONU, affinché si garantisca una maggiore rappresentatività, inclusione e trasparenza; rafforzare il Consiglio economico e sociale (ECOSOC) favorendo fondi e programmi per promuovere al meglio lo sviluppo sostenibile nella sua dimensione economica, ambientale e sociale; apportare delle riforme anche nell’Organizzazione Mondiale del Commercio per cercare di convergere le misure relative al commercio con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in modo tale da consentire al commercio di fungere da motore di crescita e prosperità. A tal proposito, il paragrafo 75 afferma che: *“To enable trade and investment to fully realize its potential and act as a driver of global growth and prosperity, we emphasize the need to ensure a rules-based, non-discriminatory, fair, open, inclusive, equitable, sustainable and transparent multilateral trading system, with the WTO at its core. Ensuring a level playing field and fair competition consistent with WTO rules is essential to ensuring prosperity and fostering a favorable trade and investment environment for all. we reiterate the centrality of the development dimension of WTO”*<sup>210</sup>. I leader, inoltre, durante la cerimonia per il trentesimo anniversario dalla nascita dell’OMC, hanno ribadito il loro sostegno affinché la riforma venga apportata al

---

<sup>208</sup> Dichiarazione dei Leader del Vertice di Rio de Janeiro, *Sustainable development, energy transitions and climate action*, paragrafo 49, 19 novembre 2024.

<sup>209</sup> <sup>209</sup> Dichiarazione dei Leader del Vertice di Rio de Janeiro, *The reform of global governance institutions*, paragrafo 62, 19 novembre 2024

<sup>210</sup> Dichiarazione dei Leader del Vertice di Rio de Janeiro, *The reform of global governance institutions*, paragrafo 75, 19 novembre 2024

fine di affrontare le recenti sfide commerciali e contemporaneamente promuovere un ambiente favorevole al commercio per tutti i Paesi.

In conclusione, i leader degli Stati si dichiarano uniti per combattere la fame, la povertà e l'ineguaglianza e per promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue forme, economiche, sociali e ambientali.

## CONCLUSIONE

Il presente elaborato ha condotto un'analisi volta a dimostrare come il diritto internazionale ambientale abbia rappresentato una risposta necessaria per fronteggiare le minacce che da sempre gravano sul nostro ecosistema: sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, perdita di biodiversità.

Il riconoscimento dell'ambiente come bene giuridico autonomo ha permesso di aprire nuovi scenari, collegando alla tutela dell'ambiente la protezione dei diritti umani fondamentali e la realizzazione dello sviluppo sostenibile.

Sebbene anche il concetto di sviluppo sostenibile abbia subito numerosi processi di mutazione, esso è diventato espressione di valori ritenuti fondamentali per garantire la tutela dell'ambiente. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, racchiusi nell'Agenda 2030, sono obiettivi ambiziosi che coinvolgono tutti gli ambiti della cooperazione tra Stati, ma ad oggi non si è riusciti ancora ad apportare significativi mutamenti sul piano ambientale, rischiando di andare in contro a problematiche irreversibili.

Il diritto internazionale ambientale è diventato parte integrante del dibattito giuridico, politico e anche commerciale del futuro: l'Organizzazione Mondiale del Commercio, nonostante sia nata con finalità puramente economiche, ha integrato nel suo programma la necessità di proteggere l'ambiente e permetterne lo sviluppo sostenibile.

Attraverso i principi del diritto internazionale ambientale, si potrebbe riuscire a rendere il sistema commerciale più rispettoso dell'ambiente. Per permettere la nascita di politiche efficaci che contribuiscano concretamente al miglioramento nello scenario globale, gli Stati hanno rafforzato la loro cooperazione aderendo a diversi accordi multilaterali volti a intensificare il legame tra crescita economica e tutela ambientale: l'obiettivo è quello di evitare che gli obblighi commerciali ostacolino il raggiungimento degli obiettivi ambientali, cercando di delineare delle misure precise dettate e coordinate dall'OMC e anche di seguire le decisioni adottate durante i Vertici del G7 e del G20.

Se l'OMC riuscisse a rafforzare il proprio ruolo rimuovendo barriere e distorsioni nei mercati globali, il commercio internazionale diventerebbe un motore di crescita più efficiente e sostenibile: gli Stati potrebbero specializzarsi nei settori in cui possiedono maggiori vantaggi, in relazione alle loro risorse ambientali e naturali, e la liberalizzazione degli scambi potrebbe facilitare la diffusione di tecnologie sostenibili e aumentare le

risorse per la protezione ambientale. La sfida principale è ridefinire il commercio alla luce dei limiti ambientali del pianeta, costruendo un equilibrio tra esigenze economiche e ambientali sostenibili, eque e rispettose.

## BIBLIOGRAFIA

BALDWIN R., *The great convergence: information technology and the new globalization*, Harvard University Press, 2016.

BASEDOW, R., *Reforming the WTO: identifying politically viable options for an incremental reform*, 2017.

BHAGWATI, J., *In defense of globalization*, Oxford university press, 2004.

BIRNIE, P. e BOYLE, A., *International Law and the Environment, II ed.*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

BONASSIES, *Reflections d'un juriste francais sur le jugement Erika*, vol.1, pp. 249-257, 2008.

BOY, L., *La nature juridique du principe de precaucion in Natures Sciences Societes*, vol.7, 1999.

BOYLE, Alan e David Freestone, *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford University Press, 2012.

BOYLE, A.E., Anderson, M.R., *Human rights approach to environmental protection*, Clarendon Press, Oxford, 1996.

CAMERON, J., *The precationay principle: a fundamental principle of law and Policy for the protection of the global environment*, Boston college international, 1991.

CASSESE, Antonio e Micaela Frulli. *Diritto internazionale, III ed.*, Bologna, Il Mulino, 2017.

CHASEK, P.S., *Earth negotiations: analyzing Thirty years of environmental diplomacy*, UNU Press, Tokyo, 2001.

CONFORTI, B. e IOVANE, M., *Diritto internazionale, XI ed.*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.

COPELAND B. R., Taylor M. S., *Trade and the Environment: theory and evidence*, Princeton University Press, 2003.

DEL VECCHIO, A. e Arno Dal Ri, *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005.

DUMMEN C., CULLET P., *Droit international de l'environnement, Textes de base et références*, Kluwer, London, 1998.

EBESSON, J., *Information, participation and access to justice: the model of the Aarhus convention*, Background paper n.5, Ginevra, 16 gennaio 2002.

ESTY, D.C., *Greening the GATT: trade, environment and the future*, Peterson institute for international economics, 1994.

HOHMAN, H. (a cura di), *Basic Documents of International Environmental Law*, 3 vol., Graham & Trotman, London, 1995.

INGRAO, I., *Il diritto all'ambiente nel quadro dei diritti dell'uomo*, Proxima, Trieste, 1995.

KISS, A., *Droit International de l'Environnement*, Parigi, Pedone, p. 28, 1989.

KRUGMAN P., *Geography and Trade*, MIT Press, 1991.

LOWE, V., *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in Alan Freestone, e David Boyle (a cura di), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 19-37.

MACHADO, *L'uso dei fiumi internazionali: il caso delle cartiere sul fiume Uruguay di fronte alla Corte internazionale di giustizia*, 2012.

MAGRAW, D., HAWKE, L., *Sustainable development*, American Journal of international law, pp. 62-67, 2007.

MARCHISIO, S., *La cooperazione per lo sviluppo nel diritto delle Nazioni Unite*, Napoli, 1977.

PEEL, J., RAJAMANI, L., *The Oxford handbook of international environmental law*, Oxford University Press, 2021.

RAJAMANI, L., *Different treatment in international law*, Oxford University Press, 2006.

RODRIK D., *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, W.W Norton & company, 2011.

RODRIK D., *Straight talk on trade: ideas for a sane world economy*, Princeton University Press, 2017.

SAMPSON, Gary P., *The WTO and Sustainable Development*, Hong Kong, United Nations University Press, 2005.

SANCHS, J. D., *The age of sustainable development*, Columbia University Press, 2015.

SANDS, P. et al., *Principle of International Environmental Law*, New York, Cambridge University Press, 2012.

SHELDON, D., Anton D.K., *Environmental protection and human rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

SPINEDI, M., *Problemi di diritto internazionale sollevati dal naufragio della Torrey Canyon*, p.653, 1967.

STONE, C.D., *Common but differentiated responsibilities in international law*, pp. 276-301, 2004.

TONCHIA, T., *Diritti dell'uomo e ambiente, la partecipazione dei cittadini alle decisioni sulla tutela dell'ambiente*, Cedam, Padova, pp. 4, 1990.